

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

299.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione):		GRASSI ENNIO (gruppo PDS) . . .	22432 22442
S. 1381. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1993 (approvato dal Senato) (3411).		LAURICELLA ANGELO (gruppo PDS), Relatore .	22411, 22420, 22429, 22430, 22431, 22432, 22433, 22434, 22435, 22436, 22437, 22438, 22439, 22441, 22442, 22443
PRESIDENTE . . .	22411, 22413, 22414, 22416, 22420, 22428, 22429, 22430, 22431, 22432, 22433, 22434, 22435, 22436, 22437, 22438, 22439, 22440, 22441, 22442, 22443	MATTEJA BRUNO (gruppo lega nord) . . .	22430, 22434, 22443
ARMELLIN LINO (gruppo DC)	22439	PALADIN LIVIO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali	22413, 22420, 22429, 22430, 22431, 22432, 22433, 22434, 22435, 22436, 22437, 22438, 22439, 22440, 22441, 22442
BRUNI FRANCESCO (gruppo DC)	22442	PIREDDA MATTEO (gruppo DC)	22433
CELLAI MARCO (gruppo MSI-destra nazionale)	22442	POLIDORO GIOVANNI (gruppo DC)	22434
DIGLIO PASQUALE, <i>Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali</i>	22438	PRATESI FULCO (gruppo dei verdi)	22438
FRACANZANI CARLO (gruppo DC)	22416	SERVELLO FRANCESCO (gruppo MSI-destra nazionale)	22414
GALLI GIANCARLO (gruppo DC)	22429 22437	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale)	22430

299.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

PAG.	PAG.
TURCI LANFRANCO (gruppo PDS) 22414, 22431, 22442	MANCINI VINCENZO (gruppo DC), <i>Presidente dell'XI Commissione</i> 22427
Disegni di legge di conversione:	PIZZINATO ANTONIO (gruppo PDS) 22404
(Annunzio della presentazione) 22394	TRIGLIA RICCARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 22404
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) 22394	VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale) 22406
(Autorizzazioni di relazione orale) . . . 22394, 22420	Disegno di legge di conversione (Discussione):
Disegno di legge di conversione (Discussione):	Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovute dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (<i>approvato dal Senato</i>) (3548).
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (3408).	PRESIDENTE 22409, 22410, 22411, 22427, 22428
PRESIDENTE . . . 22395, 22397, 22398, 22399, 22401, 22423, 22424, 22425, 22426	CELLAI MARCO (gruppo MSI-destra nazionale) 22428
CALDEROLI ROBERTO (gruppo lega nord) 22397 22426	FERRARI WILMO (gruppo DC), <i>Relatore f.f.</i> 22409, 22411
CONTI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale) 22398, 22425	TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 22410
FRONZA CREPAZ LUCIA (gruppo DC) . . . 22425	TRIGLIA RICCARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 22410 22411
GARAVAGLIA MARIAPIA, <i>Ministro della sanità</i> 22397, 22399, 22424, 22426	Missioni 22393, 22420
GIANNOTTI VASCO (gruppo PDS), <i>Relatore</i> 22395, 22399, 22424, 22426	Sui lavori della Camera in regime di prorogatio:
SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA (gruppo rifondazione comunista) 22425	PRESIDENTE 22421, 22422, 22423
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 22423	D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo CCD) . 22422
Disegno di legge di conversione (Discussione):	Sul processo verbale:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (<i>approvato dal Senato</i>) (3550).	PRESIDENTE 22393
PRESIDENTE . . . 22401, 22404, 22406, 22408, 22409, 22427	PIRO FRANCO (gruppo PSI) 22393
AZZOLINI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 22408, 22427	Ordine del giorno della seduta di domani 22443
GELPI LUCIANO (gruppo DC), <i>Relatore</i> . 22402 22408	Considerazioni integrative della relazione dell'onorevole Angelo Lauricella sul disegno di legge n. 3411 22444
	Considerazioni integrative dell'intervento dell'onorevole Francesco Savello sul disegno di legge n. 3411 . 22453

La seduta comincia alle 10.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 gennaio 1994.

Sul processo verbale.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Mi rendo conto del limite che ha storicamente il nostro processo verbale, tuttavia un cittadino, che domani ne prendesse visione così com'è, nulla comprenderebbe né di quello che hanno detto i parlamentari né di quanto è successo nella seduta.

Intendo infatti chiedere che restino a verbale le affermazioni volte a chiarire il mio pensiero, giacché nell'intervento che ho svolto dopo la votazione avutasi il giorno precedente nel gruppo socialista mi sono semplicemente permesso di dire che nell'Assemblea della Camera vi era una maggioranza parlamentare. Ciò non appare dal processo verbale, nemmeno quando il Presidente del Consiglio comunica che va a riferire al Presidente della Repubblica; due ore dopo l'annuncio della sua intenzione di riferire al Presidente della Repubblica appare dal processo verbale che invece egli ha rassegnato le dimissioni.

Abbiamo precedenti, anche recentissimi, nei quali il Presidente del Consiglio comunica le sue intenzioni al Parlamento. Questa è la situazione anomala che si è determinata e che, evidentemente, poi ha portato alle conseguenze pasticciate di decreti del Governo che hanno violato gli articoli 3, 8 e 48 della Costituzione.

Naturalmente ho detto questo, Presidente, solo perché resti a verbale che, secondo ciò che avevo affermato, esisteva in questa Assemblea una maggioranza parlamentare della quale il Governo ha ritenuto, come era suo legittimo diritto, di fare a meno.

Ho chiesto, dunque, la parola, solo perché restasse agli atti la precisazione relativa all'intendimento del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, prendo atto delle sue dichiarazioni e ricordo ai colleghi che per le discussioni parlamentari fa fede il resoconto stenografico: e quello della seduta cui si fa riferimento risulta già pubblicato.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Agrusti, Astori, Caccia, Carlo Casini, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Alfredo Galasso, Gottardo, Leccese,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Matulli, Mazzuconi, Patuelli e Sacconi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quindici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, con lettera in data 24 gennaio 1994, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM» (3653).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della I, della II, della X e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La III Commissione permanente (Esteri) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» (3567).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei paesi in via di sviluppo» (3575).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» (3579).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria» (3570).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

S. 1708. — «Conversione in legge del

decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni» (approvato dal Senato) (3547).

Pertanto la V Commissione permanente (Bilancio) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (3408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

Ricordo che nella seduta del 1° dicembre 1993 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 480 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3408.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che la XII Commissione (Affari sociali) ha nominato relatore per l'esame in Assemblea del provvedimento l'onorevole Giannotti, e non l'onorevole Culichchia come erroneamente è indicato nell'ordine del giorno della seduta odierna.

Ricordo infine che, nella seduta del 17 dicembre scorso, la XII Commissione (Affari sociali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Giannotti, ha facoltà di svolgere la relazione.

VASCO GIANNOTTI, Relatore. Nel decreto-legge all'ordine del giorno è contenuta una parziale modifica della legge n. 107 del 1970. Dico parziale perché, come osserverò successivamente, in Commissione — come d'altra parte testimoniato anche da un'iniziativa legislativa in merito — nel corso della discussione si è rilevata l'esigenza di modificare anche altre parti di una legge giudicata da tutti complessivamente positiva ma bisognosa di aggiustamenti.

La questione che oggi con il decreto-legge n. 480 si sottopone alla valutazione della Camera dei deputati è quella di precisare ancora meglio la regolamentazione dei centri di produzione degli emoderivati destinati al frazionamento ed alla lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale, i quali — come recita anche l'articolo 1 del decreto-legge — debbono essere dotati di adeguate dimensioni ed essere ad avanzata tecnologia. Essi debbono inoltre svolgere interamente processi produttivi mediante impianti di frazionamento e lavorazione situati sul territorio nazionale, nonché essere in grado di produrre albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più efficaci e moderne tecniche volte a garantire la sicurezza trasfusionale del paziente ricevente, così come, d'altra parte, è richiesto anche dalla direttiva CEE n. 381 del 14 giugno 1989 e dal Consiglio d'Europa.

La materia si pone alla nostra attenzione perché — com'è a tutti noto e come testimoniato dalle vicende dei mesi passati — è necessario riflettere accuratamente per definire una politica della raccolta del sangue capace di renderlo autosufficiente per la produzione di plasmaderivati e per la realizzazione di un efficace sistema di attività trasfusionali, con l'individuazione di chiare responsabilità per lo Stato centrale, per le regioni, per le unità sanitarie locali, per i privati e per i volontari.

Come dicevo, si sono avute vicende giudiziarie sui problemi della qualità e della sicurezza nell'uso del plasma e di emoderivati nelle trasfusioni che testimoniano l'esigenza di aggiornare e di rendere più pregnante questa politica. Lo stesso fatto verificatosi di recente, riguardante la scomparsa da nume-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

rose farmacie italiane di prodotti a base di albumina e plasmaderivati, impone l'adozione urgente di provvedimenti anche normativi, per far fronte ad una carenza di farmaci che comporta rischi per la salute dei cittadini. Sono passati mesi da queste vicende, ma bisogna avere garanzie che tali fatti non abbiano a ripetersi.

La Commissione, in pieno accordo, ha svolto un lavoro molto utile, il che mi porta a dire che forse anche l'emendamento presentato in aula, a firma dell'onorevole Calderoli, può essere ricompreso, sulla base di un'ulteriore riflessione, in una proposta unitaria. Aggiungo che, come ho accennato, la legge n. 107, ad avviso della Commissione, è complessivamente buona. D'altra parte — vorrei sottolinearlo — di questo giudizio fa testo anche una delle ultime risoluzioni della CEE, improntata per l'appunto ai principi ispiratori della legge n. 107. Anzi, per certi aspetti, quella risoluzione rende più rigidi alcuni di tali principi, in primo luogo quello della necessità di lavorare per l'autosufficienza.

Non vi è dubbio, però, che la legge n. 107 necessita di aggiustamenti e modifiche che, senza stravolgerne l'ispirazione di fondo, contribuiscano a rendere operanti almeno le sue più importanti disposizioni normative. D'altra parte, sono già da tempo depositate diverse proposte di legge vertenti su questi punti; purtroppo il tempo non ha consentito di analizzarle compiutamente e di concluderne l'iter per arrivare ad una definizione compiuta di quegli obiettivi di aggiustamento e di aggiornamento della legge n. 107 cui ho testé fatto cenno.

A titolo personale, ricorderò soltanto alcune di tali proposte di legge e di aggiornamento della normativa vigente, anche perché, a mio avviso, la loro menzione contribuisce a far comprendere meglio il senso della discussione di questa mattina.

In primo luogo, vorrei segnalare l'esigenza di pervenire ad una semplificazione delle procedure dei rapporti convenzionali tra singole regioni e centri di produzione, tenendo presente che sul tema delle convenzioni — come il ministro sa certamente meglio di me — abbiamo incontrato molte difficoltà.

La seconda esigenza, che a mio avviso

andrebbe affrontata nell'ambito di una discussione più complessiva, è legata all'introduzione di una disciplina dell'importazione di plasma e di emoderivati pronti per l'impiego, da attuarsi a condizione che questi ultimi risultino conformi alle disposizioni della legge n. 107 del 1990 ed abbiano ottenuto l'autorizzazione all'ammissione sul mercato; il tutto nella stretta osservanza delle procedure nazionali e comunitarie.

Un'ulteriore esigenza è quella dell'istituzione del registro nazionale delle trasfusioni la cui gestione dovrebbe essere affidata all'istituto superiore della sanità, al quale dovrebbero essere attribuiti anche compiti ispettivi. Inoltre, tutte le informazioni relative al registro dovrebbe essere pubbliche, fatte salve le esigenze di tutela dell'anonimato per il donatore.

Sarebbe infine opportuna la predisposizione dei necessari finanziamenti per il piano sangue, allo scopo fondamentale di realizzare l'autosufficienza nazionale e di attuare in concreto tutte le disposizioni di legge in accordo con le regioni che, a loro volta, debbono predisporre i piani sangue regionali. Parallelamente, considero necessaria l'istituzione di un'autorità nazionale del sangue, con la presenza di esperti qualificati delle associazioni del volontariato, che assuma responsabilità di coordinamento e di controllo del servizio trasfusionale, per garantire l'attuazione operativa del piano sangue e la piena realizzazione della legge n. 107 del 1990, nonché l'efficacia degli atti destinati a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini.

Sono, queste, proposte che andrebbero verificate, valutate e riprese — mi auguro che ciò possa accadere nella prossima legislatura — in uno specifico atto legislativo. Ho voluto farvi riferimento solo perché — come dicevo — consentono di cogliere maggiormente il senso del provvedimento al nostro esame che, pur essendo finalizzato ad apportare una prima modifica alla legge n. 107 del 1990, tuttavia — lo ripeto — si ricollega all'esigenza più complessiva di aggiornare e rendere maggiormente operanti le norme vigenti.

Pur esprimendomi, a nome della Commissione, a favore della conversione in legge del

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

decreto-legge n. 480 del 1993, mi riservo — e sotto questo profilo mi affido a lei, Presidente — di intervenire nel momento della discussione dell'emendamento presentato dal collega Calderoli, perché credo esistano le condizioni per una riflessione sull'opportunità di ricondurre il contenuto ed il senso di tale emendamento in una proposta unitaria positiva e concreta.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giannotti.

Ha facoltà di parlare il ministro della sanità.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Ministro della sanità. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Calderoli. Ne ha facoltà.

ROBERTO CALDEROLI. Signor Presidente, colleghi, è talvolta sorprendente verificare come la maggior parte dei decreti-legge in materia sanitaria (che spesso presentano contenuti molto più ampi di quello che stiamo esaminando questa mattina) si siano insabbiati o siano rimasti in qualche cassetto e come, nonostante ripetute approvazioni in Commissione, siano sempre decaduti. Ancora più sorprendente è verificare come altri decreti-legge sembrano seguire strade preferenziali, considerato che riescono a giungere in aula anche in una fase come quella attuale, in presenza, cioè, di un provvedimento di scioglimento delle Camere. È chiaro che il livello degli interessi in gioco, dal punto di vista non solo assistenziale ma anche economico, porta ad una sollecitudine che non si verifica, invece, in altri contesti.

Il primo dei decreti-legge emanati — mi scuso se mi soffermo rapidamente su di esso, ma vorrei sottolinearne alcuni aspetti — era stato approntato proprio per far fronte alla carenza di albumina; tuttavia, il decreto-legge, che avrebbe consentito la produzione aggiuntiva dei tre centri originariamente previsti dalla legge n. 107, non conteneva il concetto secondo cui tutto il processo produttivo di frazionamento deve essere effettuato sul territorio nazionale. Ta-

le concetto, grazie ad un nostro emendamento, era stato in qualche modo recepito al momento della reiterazione del decreto; rimanevano però piccole lacune che avevamo cercato di colmare in Commissione. Era stato infatti introdotto il collegamento al possesso di uno stabilimento, ma lo stesso veniva considerato da parte nostra estremamente generico in quanto, nonostante tale possesso, era sempre possibile che la produzione avvenisse in altra sede. Si sottolineava, in ogni modo, che l'intero ciclo produttivo doveva essere svolto sul territorio nazionale.

Credo che la convergenza in proposito fosse totale e che si potesse così considerare definitivamente approvato il decreto, sempre nell'ottica, come giustamente sottolineato dal collega Giannotti, di una futura revisione globale della materia. Dopo tale discussione sul decreto, però, è entrato in campo un altro decreto del ministro della sanità, che — mi scuso con il ministro — devo definire surrettizio. Mi chiedo infatti cosa avesse a che fare in quel momento l'assunzione di dipendenti della Croce rossa con la produzione degli emoderivati..

MARIAPIA GARAVAGLIA, Ministro della sanità. Ognuno parla del decreto che ha davanti! Cosa centra? Il relatore non ha detto niente!

ROBERTO CALDEROLI. Non mi sembra che sia consentito il colloquio diretto..

Il parere negativo della Commissione ha fatto tornare il decreto-legge al testo originario. Ritengo comunque che vi sia ancora lo spazio per una discussione e che l'emendamento, più della Commissione che del sottoscritto, possa riportare le cose in una determinata ottica. Ciò chiaramente a patto che non vengano ripresentati emendamenti affatto inerenti al tema e che, fra l'altro, andrebbero in senso contrario a quello che era stato, in un certo momento, il parere della Commissione sul problema della Croce rossa; cioè allorquando un certo emendamento era stato approvato con il supporto, peraltro piuttosto frequente, dei componenti la Commissione agricoltura, che vengono sempre a dare una mano nella Commissione affari sociali se appare necessario far passare

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

certi emendamenti. Siamo quindi disposti, con il reinserimento dei principi ispiratori del nostro emendamento, a rivalutare il provvedimento; se invece dovesse essere nuovamente introdotto il tema della Croce rossa, assumeremmo un atteggiamento decisamente contrario.

Voglio inoltre sottolineare la possibilità che, a questo punto, venga meno l'interesse per l'albumina e tornino invece ad affermarsi interessi più strettamente economici e certo non legati alle esigenze dell'assistenza di quel malato che di essa ha bisogno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Signor Presidente, dopo le precisazioni degli onorevoli Giannotti e Calderoli, ritengo di dover trattare la questione da un punto di vista maggiormente tecnico. Il decreto-legge al nostro esame dovrebbe affrontare il problema, già denunciato, del sangue infetto trasfuso a malati o addirittura a persone sane. Tuttavia, a mio avviso, il decreto-legge non è sufficiente e rappresenta soltanto un «esame di riparazione» che però alla fine non porterà alla promozione.

Il pericolo cui accennavo, che è stato denunciato e del quale si sta occupando la magistratura, riguarda purtroppo migliaia di persone: ritengo infatti che la cifra, accettata dal Ministero della sanità, di duecentotrecento casi sia estremamente riduttiva. Il problema si risolve principalmente con il controllo dell'intero ciclo produttivo del plasma derivato, che non è previsto dal decreto-legge al nostro esame. Il sangue, infatti, come afferma il Ministero della sanità — ma anche su questo non sono completamente d'accordo — viene fornito per il 70 per cento dall'importazione, con l'acquisto di sangue in Africa e nell'America centro-meridionale. In questi Stati il 50 per cento dei giovani donatori risulta sieropositivo per l'AIDS, oltre ad essere portatore di numerose altre malattie, quali le epatiti virali.

L'importazione di grandi quantità di sangue comporta gravi pericoli, che il decreto-legge in esame non riesce a scongiurare. È vero che, per far fronte alla carenza di sangue, si deve ricorrere all'importazione,

ma le statistiche, dalle quali risulta che all'interno disponiamo di una percentuale di sangue pari al 33 per cento del fabbisogno, non mi sembrano giuste, sia in base alla mia esperienza personale (che peraltro potrebbe avere un valore relativo) sia per le giustificazioni che si adducono. Si sostiene cioè che il paziente deve recarsi in ospedale a donare il proprio sangue affinché lo stesso gli venga autotrasfuso. Questa, a mio avviso, è una delle motivazioni di cui si deve tenere conto ai fini del piano sangue, per sollecitare tutti i pazienti che debbono subire un intervento chirurgico a recarsi in ospedale per donare il proprio sangue. Nelle altre nazioni, infatti, l'autosufficienza si raggiunge attraverso l'autodonazione. Questo è il discorso di fondo da portare avanti, che invece non è stato ben recepito né a livello ministeriale né in sede di Commissione.

Da medico (anche il collega Calderoli esercita la mia stessa, tanto vituperata, professione) riscontro che nella pratica quotidiana i pazienti hanno paura di ricevere trasfusioni negli ospedali. Di fronte all'esigenza di risolvere tale problema, il Ministero della sanità deve intervenire a livello sia generale sia particolare. Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre svolgere una campagna di propaganda e di sensibilizzazione a livello nazionale; sul piano particolare, invece, è necessario che i medici di base invitino i pazienti che devono subire un intervento chirurgico (non d'urgenza, ovviamente) ad usare il proprio sangue. Si tratta di una tecnica facile, che comporta enormi risparmi e la certezza che il sangue del donatore non sia infetto in quanto è lo stesso del ricevente, nonché benefici ancora più importanti. Il gruppo del MSI-destra nazionale sollecita quindi il ricorso all'autodonazione per l'autotrasfusione nell'ambito del piano sangue. Questo è l'intervento più serio che si possa porre in essere per affrontare il problema.

Mi sembra inoltre che prevedere centri di frazionamento di emoderivati di dimensioni adeguate e ad avanzata tecnologia sia talmente banale e ovvio da risultare persino inutile intervenire in tal senso a livello legislativo. Vorrei invece soffermarmi brevemente sul problema della produzione di

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

sangue sul territorio nazionale, rispetto al quale esiste solo un pio auspicio, in quanto il decreto-legge in esame non riesce a risolverlo. Vorrei suggerire al ministro della sanità la presentazione di un emendamento sul controllo pubblico all'interno degli stabilimenti che operano sul territorio nazionale: tale controllo può impedire che alcune partite di sangue infetto varchino le soglie di stabilimenti che, pur essendo in Italia, non offrono adeguate garanzie che il sangue non sia infetto.

Una ulteriore considerazione riguarda i pazienti politrasfusi infetti. Lei sa bene, signor ministro, che le richieste di risarcimento sono di gran lunga superiori alle disponibilità finanziarie del ministero e che, per riuscire ad ottenere il risarcimento, esiste una pratica che definirei barbara. Mi riferisco alla numerazione delle sacche di sangue del donatore che si sospetta siano infette. Mi spiego. Il paziente che chiede allo Stato di essere risarcito perché affetto da AIDS oggi si sente rispondere che, per ottenere il risarcimento, deve dichiarare il numero della sacca di sangue infetto utilizzata per la trasfusione. Dal momento che nessun medico, se non in casi eccezionali, riporta il numero della sacca di sangue del donatore sulla cartella clinica, i pazienti affetti da AIDS a seguito di una trasfusione ricevono una risposta come quella che ho indicato. È questo uno scandalo nello scandalo perché in Italia ci si sente regolarmente rispondere che senza il numero della sacca non è possibile sapere se la malattia sia stata contratta dal sangue infetto dell'ospedale o in altro modo. Mi sembra che ciò sia troppo. Approfitto di questa occasione per sottoporre la questione al ministro, perché si deve evitare che oltre ad aver subito un danno si sia anche presi in giro (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giannotti.

VASCO GIANNOTTI, *Relatore*. Confermo nella sostanza l'impostazione che mi ero

sforzato di dare facendomi carico di una volontà unitaria. Ha avuto ragione l'onorevole Calderoli nel ricostruire l'itinerario un po' faticoso di questo decreto, ma ritengo che il provvedimento oggi al nostro esame possa essere nella sostanza accolto; anche se — come sottolineato dallo stesso onorevole Calderoli — il testo potrebbe essere ulteriormente arricchito e precisato tenendo conto del fatto che in Commissione, dopo una discussione piuttosto lunga, si era giunti a determinazioni unitarie.

Ritengo che le questioni complessive e più generali poste dal collega Conti dovranno essere attentamente valutate quanto prima (trattandosi di una questione urgente) nel corso della prossima legislatura, quando il Parlamento sarà chiamato a svolgere una riflessione più complessiva sulla legge n. 107.

Mi auguro anch'io (non ho fatto cenno alla questione poiché finora non ho trovato traccia di una decisione in tal senso) che il Governo, coerente con il pronunciamento maggioritario della Commissione, confermi le posizioni contenute nel decreto-legge in discussione e non decida — come è accaduto in Commissione — di presentare ulteriori emendamenti (si è fatto cenno a quello relativo alla Croce rossa). Penso infatti anch'io che ciò sarebbe fuori luogo e stravolgerebbe il senso del decreto, che necessita invece di una rapida approvazione e che deve inserirsi in modo cristallino nello sforzo comune di modifica e di aggiornamento della legge n. 107.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro della sanità.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, onorevoli deputati, mi corre l'obbligo, con il rispetto dovuto a questa Assemblea alla quale per tanti anni ho sentito l'onore e l'onere di appartenere, di sottolineare che il decreto era stato presentato al Governo il 27 settembre 1993 e che solo i parlamentari potevano evitare che fosse reiterato e giungesse in aula proprio oggi. Il Governo sarebbe stato molto lieto di un'approvazione più tempestiva: l'unico interesse che ha mosso il Governo è stato

l'interesse dei cittadini. Non vi sono motivazioni di nessun altro tipo: rispedisco al mittente le insinuazioni, onorevole Calderoli.

Questa estate in Italia mancava l'albumina ed avevo verificato che troppo ristretti erano gli ambiti di produzione, che vi erano difficoltà di approvvigionamento e che ai farmacisti veniva chiesto di anticipare i rimborsi (e si tratta di prodotti di alto costo). Probabilmente, vi era nella legge n. 107 del 1990 qualcosa che non funzionava.

I deputati che sono intervenuti hanno segnalato — il relatore per primo — che ci sarebbe ancora molto da fare. Il ministro, rispettoso del Parlamento, ha fatto in modo che nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge fosse inserita una previsione che configura un ponte tra il Parlamento attuale ed il prossimo, fra questo ed il prossimo Governo. Entro un anno dalla data in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, infatti, è previsto che si provveda al riordino della materia. Chi avrà filo da tessere, tesserà, in modo da introdurre ulteriori modifiche e riordinare la materia nel suo complesso. Si tratta infatti di una legge che ha la sua età, che è adeguata come spirito e non ancora nelle forme organizzative (convengo su questo con il relatore), ma che per tre anni non è stata attuata da alcun ministro.

Il ministro che parla ha presentato il piano nazionale sangue 1994-1996 e il Parlamento, se vuole, oggi e domani, nell'esprimere il parere su di esso ha la possibilità di introdurre gli elementi che sono stati oggetto dei vostri interventi. La Conferenza Stato-regioni si è impegnata a dare il suo consenso sul piano sangue nella riunione del 15 febbraio. Quindi c'è spazio per una collaborazione fra le istituzioni affinché incominci un percorso utile. E il piano, essendo triennale, onorevole Giannotti, rappresenta uno strumento di collaborazione fra le istituzioni e anche un ponte fra la vecchia e la nuova legislatura. Le regioni potranno quindi agire utilmente grazie alla Commissione nazionale sangue, che per ora è l'unica autorità prevista dalla legge nel settore. È la Commissione che ha stilato il piano nazionale sangue e che si sta occupando della convenzione tipo (e anche in questo caso il ministro che è attualmente

in carica è il primo che ha fatto sì che venisse elaborata).

Il decreto-legge in esame, pertanto, nella sua semplicità è importante. È vero, onorevole Conti, sembra banale, ma se fosse stato tutto chiaro non ci sarebbero stati problemi e non si sarebbe fatto ricorso alla magistratura; problemi di cui il ministro si è fatto carico personalmente presentando ai magistrati *dossier* su come era distribuito e lavorato il sangue.

Poiché il sangue, rispetto alla legislazione europea, ha tutte le caratteristiche di specialità medicinale, è sottoposto, per quanto riguarda l'ingresso nel nostro paese, alle stesse procedure che si applicano appunto alle specialità medicinali. Pertanto, mettendo limiti all'importazione, andremmo immediatamente contro la possibilità di libera circolazione dei farmaci. Se il sangue si lavora in Italia, i controlli sono tutti interni; altrimenti, se il ciclo produttivo non si svolge in Italia, i controlli sono necessariamente solo quelli richiesti proceduralmente per le altre specialità medicinali.

Il testo elaborato dalla Commissione, che il Governo, reiterando il decreto-legge, ha recepito interamente senza presentare emendamenti (anche lei, onorevole Calderoli, può constatare che non ci sono emendamenti firmati dall'esecutivo), prevede che i centri di frazionamento degli emoderivati abbiano uno stabilimento di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale. E naturalmente gli stabilimenti possono essere anche più di uno, visto che nel testo si dice «uno stabilimento» e non «lo stabilimento». L'uso dell'articolo indefinito, cioè indeterminativo, invece di quello indicativo mi sembra sia anch'esso, tutto sommato, una garanzia. I controlli vanno comunque fatti in ogni caso.

Io capisco lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Calderoli, francamente però mi pare che nel testo sia descritto l'intero processo. È un testo — ripeto — elaborato dalla Commissione, che il Governo ha recepito: non è per cocciutaggine che si insiste su tale testo. Mi sembra che facendo riferimento alla qualità degli impianti e alle operazioni che avvengono negli stessi, cioè il frazionamento e la produzione, possiamo essere tranquilli.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Tuttavia, se in Assemblea si formasse una maggioranza sull'emendamento in questione non riterrei lesa l'impostazione. Preferirei però che le modifiche fossero inserite nel piano piuttosto che in sede di conversione in legge del decreto-legge. Il provvedimento in esame rappresenta infatti un quadro di indirizzo. Il piano può contenere addirittura previsioni dettagliate per quanto riguarda le regioni, poiché, essendo adottato d'intesa con le medesime, diventa per le stesse regioni vincolante per quanto riguarda la programmazione. Anche prima che venga approvata la convenzione tipo, le regioni sapranno quindi che comportamento assumere. È il piano che ci aiuterà ad avvicinarci (certo non a realizzare) all'autosufficienza del nostro paese in questo campo. Come sapete, l'Italia, nell'ambito della CEE, ha sempre qualche difficoltà in materia, perché noi vogliamo la donazione gratuita mentre ci sono paesi tra i dodici che vogliono il pagamento. Anche nell'ultimo Consiglio dei ministri della sanità, non siamo riusciti a concludere un accordo al riguardo.

Pertanto uno dei primi temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri della sanità, sotto la Presidenza della Grecia, sarà l'adozione di una nuova direttiva in questa materia.

Oggi il nostro paese avrebbe bisogno di 700-800 mila litri di sangue; in realtà, ne abbiamo a disposizione 240 mila litri per cui ne mancano ben 560 mila.

Le importazioni vengono, di solito, dal nord America e da altri paesi europei (non dall'Africa e dall'America del sud). Si tratta dunque di paesi che, nel settore delle specialità medicinali, dovrebbero darci delle garanzie, ma poiché in essi il sangue si vende, tali garanzie non vi sono state. I colleghi che hanno parlato sanno bene, però, fino a quando ciò è stato pericoloso: negli ultimi anni il sangue importato, che ha risposto ai meccanismi di lavorazione richiesti dalla CEE, non è più stato portatore di infezioni.

Tuttavia l'autotrasfusione è una delle strade suggerite dalla Commissione nazionale sangue. Alle regioni si può chiedere espressamente di attuare la promozione di tale meccanismo e la Commissione XII potrebbe individuare ulteriori modi per suggerirlo.

Giacché ho la parola e, in qualche misura, questa è la sede più autorevole per ribadire la situazione legislativa del nostro paese, desidero aggiungere alcune considerazioni. Credo non sia sfuggita a nessuno la polemica sviluppatasi negli ultimi giorni in ordine al fatto che i donatori di sangue non siano esenti da *ticket*: in realtà essi non sono mai stati tenuti al pagamento dello stesso e, poiché nulla è stato innovato in termini legislativi, nessun funzionario periferico avrebbe dovuto imporre il *ticket*. Non avrei dovuto neppure affrontare l'argomento poiché nulla è stato innovato, ma siccome è insorta questa confusione, oggi stesso sarà scritta alle regioni una lettera interpretativa dell'intero provvedimento nella quale verrà ribadita questa scelta, sulla quale il Governo, ed ancor più il Parlamento, mai erano tornati indietro.

Pertanto, con queste precisazioni chiederei ai colleghi una sorta di atto dovuto. Anche gli onorevoli Calderoli e Conti ritengono che si sia perso tempo aspettando fino ad oggi per approvare il decreto-legge al nostro esame; pertanto auspico che esso venga convertito in legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito avrà luogo nella ripresa pomeridiana della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (approvato dal Senato) (3550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recate proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Ricordo che nella seduta dell'11 gennaio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 478 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3550.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana del 12 gennaio scorso l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gelpi, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 23 luglio 1991, n. 223, come è noto, ha completamente riformulato la disciplina riguardante i trattamenti di integrazione straordinaria ed ha individuato nel ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria un tipo di intervento rigorosamente a termine.

Parallelamente ha regolamentato le procedure di licenziamento collettivo attraverso l'istituzione delle liste di mobilità con godimento della connessa indennità

L'aggravarsi della crisi economica ed occupazionale negli ultimi due anni ha reso necessario apportare numerose modifiche al quadro normativo disegnato dalla legge n. 223 per tener conto della minore elasticità del mercato del lavoro. Quindi, in particolare, si è ridotto il ricorso alle procedure di mobilità e, viceversa, si è estesa la sfera di applicazione della cassa integrazione straordinaria, rendendo necessario il prolungamento del periodo di concessione per essa previsto dalla citata legge n. 223. Il decreto-legge al nostro esame interviene in particolare su quest'ultimo aspetto e fa seguito ad una serie di provvedimenti d'urgenza, in special modo il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993.

Passando ad un rapido esame dei contenuti del decreto-legge, all'articolo 1 viene previsto che, fino al 31 dicembre 1994 — termine così modificato dal Senato rispetto a quello del 31 luglio 1994 originariamente previsto dal testo governativo —, anche nel caso che siano già state avviate le procedure di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa, a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può disporre la pro-

roga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge n. 223 del 1991 sopra ricordata.

Mentre il testo originario del decreto limitava la proroga al caso del ricorso alla mobilità, il testo approvato dal Senato configura la proroga dei termini di scadenza del trattamento di cassa integrazione indipendentemente da tale ricorso. Inoltre, il testo originario richiedeva la consultazione del CIPI, eliminata dal Senato; al riguardo è opportuno evidenziare che tale comitato, nel frattempo, è stato soppresso dall'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, collegata alla legge finanziaria 1994.

Il comma 1-*bis*, inserito dal Senato, estende quanto stabilito dal comma precedente anche ai seguenti casi, già oggetto di disposizioni di proroga della legge n. 236 del 1993: dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria; casi in cui, a norma dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 223, è concessa la cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per altri sei; nel caso di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria l'articolo 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236 ha disposto che il periodo di cassa integrazione straordinaria sia equiparato al termine previsto dalla legge n. 95 del 1979 per l'attività del commissario, cioè che ad essa si faccia ricorso per un periodo non superiore a due anni, prorogabile per non più di due volte e complessivamente per non oltre due anni; riammissione al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per la medesima causale che, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991, non può essere concessa prima che sia trascorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione, ma che, a norma dell'articolo 7 della legge n. 236 del 1993, può essere concessa sino al 31 dicembre 1994, per ulteriori sei mesi, nei casi di particolare

gravità e qualora i lavoratori interessati siano non più di cento.

Il comma 2 prevede che i periodi di durata del trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 148 del 1993 sono prorogati di dodici mesi. Con tali norme si era previsto che sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre 500 dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla medesima impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, fosse concesso, con procedura semplificata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a dodici mesi. Fino al 31 dicembre 1993 gli effetti delle procedure di mobilità già attivate dalle aziende sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

A norma del comma 3, i periodi di cassa integrazione straordinaria concessi sulla base dei commi precedenti comportano la pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il comma 1 dell'articolo 2, al fine di favorire le iniziative produttive industriali, inserite in piani di recupero dell'occupazione, relative alla cessione di attività o alla riorganizzazione di attività produttive del settore industriale che coinvolgano oltre cinquecento dipendenti, prevede che, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti *pro capite* stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 1993. I benefici previsti da quest'ultima norma, erogabili per un periodo di tempo non superiore a tre anni, consistono in incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno e aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, secondo modulazioni decre-

scanti che non possono superare complessivamente un'annualità del costo medio *pro capite* del lavoro.

Il comma 2-*bis*, inserito dal Senato, istituisce presso le sedi centrali e periferiche dell'INPS e presso gli uffici regionali del lavoro appositi uffici informativi sullo stato di avanzamento delle domande di concessione dei diversi tipi di ammortizzatori sociali (trattamenti di cassa integrazione, indennità di mobilità, contratti di solidarietà), nonché sul commissariamento delle aziende. Per tali uffici non si prevede la necessità di procedere a nuove assunzioni, ma l'utilizzo del personale già in servizio. Infine, la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto in esame, secondo quanto precisato dal comma 2-*ter*, può essere concessa anche per periodi antecedenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, purché la procedura di mobilità non sia stata conclusa o sia stata revocata e purché il precedente periodo di cassa integrazione sia cessato a partire dal 30 giugno 1993.

Signor Presidente, il Governo, in data 18 gennaio 1994, ha approvato il decreto-legge n. 40 recante ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Questo provvedimento, in attuazione degli impegni assunti con le parti sociali nel luglio dello scorso anno, affronta in modo organico i meccanismi che governano la materia della cassa integrazione guadagni e, di fatto, assorbe i contenuti del decreto-legge n. 478 al nostro esame. Vanno però considerati i tempi dell'XI legislatura, ormai conclusa, che non consentono la conversione del decreto n. 40 e quindi il possibile ricorso a non sappiamo quante reiterazioni. È invece necessario su una materia così delicata dare certezze ai lavoratori, i cui trattamenti di cassa integrazione guadagni stanno per scadere.

Per questo rivolgo all'Assemblea l'invito ad approvare il provvedimento nel testo licenziato dal Senato, che oggi viene riproposto dalla Commissione senza alcuna modifica, onde evitare ulteriori difficoltà, incertezze e ritardi. L'approvazione di questo provvedimento, inoltre, non è in contrasto con il testo del decreto legge n. 40 che, semmai, dovrà essere adeguato alle norma-

tive che nel frattempo saranno state approvate dal Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze.

RICCARDO TRIGLIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pizzinato. Ne ha facoltà.

ANTONIO PIZZINATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la Camera è chiamata, come ha illustrato il relatore, onorevole Gelpi, a convertire in legge il decreto n. 478 del 1993 mentre la situazione occupazionale e del mercato del lavoro si fa sempre più grave e, per certi aspetti, drammatica, come a tutti noi viene ricordato dal tragico suicidio di ieri di un giovane disoccupato di Caltanissetta. Questo giovane, Salvatore Vinci, dopo essere immigrato e aver svolto tutti i tipi di lavori in nero — lavori «sommersi» — non trovava il modo di sostenere onestamente se stesso e la propria famiglia con un lavoro.

La drammaticità di tale situazione è dimostrata da tre dati più che da tante parole o dotte considerazioni. Si tratta di tre dati che rendono la situazione chiara e la descrivono perfettamente: 500 mila posti di lavoro persi nel solo 1993; 600 mila lavoratrici e lavoratori — un vero e proprio esercito del lavoro — in cassa integrazione e in mobilità; 3 milioni di disoccupati, di cui una parte sempre maggiore — questo è un fatto nuovo — è rappresentata da operai, impiegati e tecnici tra i 35 e i 45 anni di età, già occupati e licenziati, i quali, nel loro momento di maggiore capacità lavorativa e di più alta professionalità, non riescono a trovare un'occupazione per reinserirsi nell'attività lavorativa.

In sintesi, come mai si era verificato in cinquant'anni di storia repubblicana, abbiamo una situazione gravissima in materia di occupazione e si contano meno posti di lavoro oggi, nel 1994, che nel 1985! Questa è certamente la conseguenza della crisi economica di carattere strutturale che colpisce

il nostro ed altri paesi europei; tuttavia, tale crisi è stata aggravata ed accelerata dalle scelte di politica economica compiute dai governi che si sono succeduti negli ultimi due anni e dalla mancanza di un disegno di politica industriale, cioè di un disegno di innovazione del processo industriale e del prodotto, della ricerca, delle alleanze industriali a carattere internazionale, nonché della formazione e delle politiche settoriali. A tali fattori si aggiungono taluni atteggiamenti arroganti, che determinano un rifiuto al confronto sulle strategie industriali, di tanta parte dell'imprenditoria, a partire dalla maggiore impresa italiana (come si evince dalla rottura delle trattative da parte della FIAT).

Non è certamente con gli ammortizzatori sociali che si risolve la crisi economica e si dà un nuovo sviluppo alla situazione produttiva ed economica del paese; ma con essi, se non altro, si garantisce un sostentamento al reddito, rendendo meno drammatica la condizione di centinaia e centinaia di migliaia di famiglie italiane.

Solo chi ha una concezione darwinista della vita sociale, cioè priva di regole e di solidarietà sociale, può proporre l'abrogazione della CIG (cassa integrazione straordinaria), come si intende fare con uno dei 13 referendum proposti e sostenuti dal trio Pannella-Berlusconi-Bossi, ai quali si è aggiunto nelle ultime ore l'onorevole Mariotto Segni.

La legge della giungla in campo sociale, malgrado i «tardo-thatcheriani» di casa nostra, non passerà! Lo dimostrano i sempre più numerosi accordi aziendali tra le parti sociali che prevedono contratti di solidarietà in luogo di licenziamenti o di liste di mobilità.

Batte nuovamente, con sempre maggior vigore, in Europa un cuore sociale ed un raziocinio: non il provincialismo di casa nostra, di marchio torinese FIAT-dipendente. Forse, come avrebbe detto Gianni Brera (e non solo per gli appassionati di calcio), non è un caso che la Juventus da dieci anni non vinca più un campionato: quando ci si deve misurare con la trasparenza e con regole valide per tutti — come noi vogliamo che sia anche per il mercato — il capitale (i

«dané», come dicono a Milano) non è tutto, non basta.

Sono quindi la drammaticità della situazione occupazionale e l'esigenza di certezze per le parti sociali — che devono negoziare anche in queste settimane — a portarci a dire, come ha già sottolineato il relatore, che è necessario convertire definitivamente in legge il decreto al nostro esame con le modifiche introdotte dal Senato: ci riferiamo allo spostamento della proroga dal giugno al 31 dicembre 1994 per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni e le procedure di mobilità, ai diversi casi ai quali essa è estesa, al servizio di informazione sulla cassa integrazione, sulla mobilità e sui processi di ristrutturazione da istituirsi presso l'INPS. Si tratta, in altre parole, dell'applicazione della legge sulla trasparenza e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Ecco perché siamo per la definitiva conversione in legge del decreto n. 478 del 1993, già approvato durante le scorse settimane dal Senato e dalla Commissione lavoro; d'altra parte questa è stata la nostra posizione anche in Commissione.

Un'ultima considerazione: il nostro consenso all'approvazione definitiva del decreto non è contraddittorio rispetto all'esigenza di discutere, modificare e migliorare rapidamente anche gli altri decreti-legge in materia. Ci riferiamo, in particolare al decreto-legge n. 32 del 17 gennaio 1994, riguardante i lavori socialmente utili e la formazione lavoro; il provvedimento non è stato convertito in via definitiva — è bene dirlo — perché il Governo ha tenuto poco conto della volontà del Parlamento, introducendo una serie di modifiche per cancellare i miglioramenti apportati dal Senato; si tratta del resto, per il Governo dei tecnici, di una prassi. Riteniamo inoltre che debba essere convertito il decreto-legge n. 40 del 18 gennaio 1994, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; nei suoi dodici articoli il provvedimento affronta una infinità di problematiche: dalla cassa integrazione alla mobilità, all'indennità di disoccupazione, ai contratti di solidarietà, alle eccedenze occupazionali, alla siderurgia, al trasporto aereo, alla ricerca e quant'altro. Anche in questo caso oc-

corre sottolineare che è sempre più difficile comprendere la logica ed il modo di procedere del Governo: in molti casi si tende a modificare in *peius* le norme che le Camere hanno approvato in fase di conversione dei decreti via via reiterati (mi riferisco al luglio scorso).

Riteniamo che i due decreti che ho indicato necessitino di serie modifiche e di integrazioni, per renderli corrispondenti alla situazione concreta ed alle sperimentazioni che si stanno realizzando in varie realtà del paese.

Per questo, come ho già detto — e concludo —, siamo per la definitiva conversione in legge, nella giornata odierna, del decreto n. 478, affinché non decada. Riteniamo, altresì, che per i decreti-legge nn. 32 e 40 del 1994 vi debba essere un impegno delle Camere, per dare certezza alle parti sociali nello svolgimento dei numerosi negoziati in corso o che si apriranno nelle settimane che precedono e seguono le elezioni politiche del 27 e 28 marzo prossimi.

A nostro avviso è dovere del Governo e del Parlamento far sì che nelle prossime settimane non si sia turbati, in particolare sul piano sociale, da tensioni conseguenti ad incertezze per la mancata conversione in legge di provvedimenti in materia di rapporti di lavoro.

Con questo spirito diamo il nostro consenso alla conversione in legge del decreto in esame. Nelle prossime ore in Commissione lavoro opereremo sugli altri due provvedimenti richiamati. Sarebbe un grave errore se il Governo tenesse un atteggiamento del tipo di quello manifestato il 12 e 13 gennaio scorsi: mi riferisco al fatto che, poiché si pensa di reiterare i decreti-legge recependo alcune modifiche introdotte dal Parlamento e tralasciandone altre, si operi per non far convertire il provvedimento.

Vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo e ai colleghi che accordi sindacali firmati presso il Ministero del lavoro non hanno completa attuazione proprio perché il decreto-legge non è stato ancora convertito; se non lo si convertisse, il Governo, garante degli accordi in quanto sottoscritti presso il Ministero del lavoro, si assumerebbe una grave responsabilità.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

FRANCESCO SERVELLO. Sei un convertito anche tu, Pizzinato!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Riteniamo che il decreto-legge al nostro esame costituisca una sorta di controprova di quanto negli scorsi anni e mesi il Movimento sociale italiano destra nazionale ha sostenuto in tutte le occasioni in relazione alla non politica economica dei governi che si sono succeduti.

Noi, criticando fortemente le impostazioni economiche dell'esecutivo, abbiamo sempre osservato che la situazione generale dell'economia imponeva ogni sforzo nella direzione dell'ampliamento della base produttiva per prevenire i fenomeni di recessione, con drammatiche conseguenze sull'occupazione, purtroppo sotto i nostri occhi.

Sostenevamo che per aumentare il gettito fiscale non fosse sano, fisiologico aumentare le aliquote o tartassare sempre di più i contribuenti, ma che fosse necessario far pagare tutti per pagare di meno e rispettare le possibili linee di tendenza di incremento del sistema produttivo, a tutela della produzione e dei posti di lavoro.

Purtroppo si è provveduto in maniera difforme sia da parte del Governo Amato sia del Governo Ciampi; la situazione del lavoro, in un quadro generale di recessione mondiale dei commerci, ha avuto e continua ad avere la sua crisi più acuta. È in queste fasi che si emanano i decreti di cui trattiamo che cercano di ottemperare alle esigenze minime della convivenza sociale attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali, alla casa integrazione.

La conversione in legge del decreto-legge n. 478 è un atto dovuto; tuttavia noi non possiamo rinunciare a esporre le nostre critiche di fondo nei confronti del Governo, che questi documenti ha predisposto facendoli precedere dalle manovre di bilancio operate con le leggi finanziarie per il 1993 e per il 1994 e da quelle intermedie tra le due leggi finanziarie. Un Governo che, involontariamente o per miopia politica o ancora per frettevolezza nelle scelte, ha contribuito al

contenimento ulteriore delle possibilità produttive della nazione con le conseguenze sull'occupazione che sono sotto gli occhi di tutti.

Noi ci associamo — elevandolo a dato emblematico della situazione odierna del mondo del lavoro — al lutto dei familiari per la tragica scomparsa di un lavoratore che si è tolto la vita per la disperazione del non lavoro, che è cosa diversa dall'essere senza lavoro. Il non lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno, è la realtà quotidiana per decine di migliaia di nostri fratelli italiani che sono esclusi aprioristicamente, proprio per la posizione geografica delle zone in cui vivono e per la condizione socio-economica nella quale si trovano, da qualsiasi partecipazione ai benefici di cui gode la comunità nazionale. È un dramma che pesa su tutti: sugli occupati, sugli inoccupati, sull'intera comunità.

Sono concetti ai quali accenniamo anche in rapporto ai dati elaborati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che ha riportato, per una maggiore conoscenza, l'analisi dell'OCSE sulla situazione dell'economia italiana.

In un quadro generale in cui il Governo si è sempre preoccupato soltanto della necessità di fronteggiare una situazione finanziaria squilibrata, ma che avrebbe dovuto essere riequilibrata, rinunciando a rivedere criticamente gli indirizzi generali dell'economia e della produzione nel tentativo di rivigorire l'apparato produttivo italiano, è ovvio che siano le fasce deboli della popolazione a pagare nell'illusione che si riesca a rilanciare la redditività. In realtà ciò può essere ottenuto in altri modi e i fattori della produzione sui quali si può operare erano e rimangono molti. La situazione generale di dissesto dell'economia avrebbe dovuto essere affrontata molto prima anche del precedente Governo Amato. Curare il dissesto non significa risolvere i problemi specialmente quando si interviene con provvedimenti di urgenza, poiché in tal modo non si eliminano alla radice i mali che affliggono il sistema produttivo italiano.

Da anni il nostro paese mostra una crisi nei trasporti e nelle strutture generali che pesa sull'economia, ma nessuno si è mai preoccupato in tutti questi anni di agire su

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

tale versante per creare condizioni più favorevoli al sistema economico e quindi per la tutela dei posti di lavoro. Eccoci, dunque, ai decreti sulla cassa integrazione, la conversione dei quali — come dicevo — è un atto dovuto poiché la drammaticità di certe situazioni di lavoro va fronteggiata. Tuttavia tale atto dovuto non esime dalle critiche di fondo che noi abbiamo fatto e continuiamo a ribadire; critiche che trovano nella sequenza di decreti-legge che prevedono proroghe nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali una conferma drammatica ed amara per gli stessi destinatari di tali provvedimenti. Ripeto, sono misure che non risolvono i problemi ma che affrontano in via strettamente temporanea situazioni dolorosissime di emergenza, oramai assai diffuse in tutta Italia.

Di fronte a questa situazione ci riserviamo, signor Presidente, un giudizio anche sui metodi usati dal Governo, perché dagli uffici competenti veniamo avvertiti (e della questione dovremo occuparci fra qualche minuto in Commissione bilancio) che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 478 al nostro esame sono prive di una copertura finanziaria chiara, tale da garantire che gli oneri possano essere affrontati.

L'articolo 2 del decreto-legge, con il quale si intende giustamente favorire le iniziative produttive ed industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, prevede un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Si tratta di una disposizione di grande interesse. Noi abbiamo seguito gli eventi, dalle vicende dell'azienda Fidia di Verona a quelle delle aziende di Crotona dello scorso autunno; ma vorremmo sapere dal Governo (il quale forse potrà darci una risposta in sede di replica), proprio per farne tesoro ai fini della valutazione in Commissione bilancio, quali siano le attuali disponibilità per finanziare gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame e le disponibilità del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148. Si tratta di realtà che dovrebbero essere note al Governo (in particolare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sulle quali però dovremmo soffermarci per accertare l'entità dell'articolo 2 e le capacità di impatto con

la realtà delle promesse, delle assicurazioni, degli affidamenti e delle previsioni dei primi due commi dello stesso articolo 2. Senza una consapevolezza da parte di questa Camera dell'ammontare delle risorse disponibili, quell'articolo 2 rischia di passare per un piccolo manifesto elettorale senza contenuti, o quanto meno con contenuti non apprezzabili né valutabili da parte dell'Assemblea che si accinge a convertire il decreto-legge n. 478.

Un'altra osservazione che intendo svolgere riguarda la situazione dell'informazione relativa ai lavoratori ed ai loro diritti in materia previdenziale. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge non sarebbe stato necessario, perché la legge n. 241 del 1990 è la normativa che lo Stato deve rispettare nei rapporti tra il cittadino, gli organi periferici dello Stato e gli enti pubblici. Tuttavia, *quod abundat non vitiat*, ed accettiamo quindi il comma in questione. Esso però prevede che, per assicurare la trasparenza in materia di informativa sullo stato delle pratiche, sulle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità e dei contratti di solidarietà, è necessario che presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale esistano appositi uffici informativi. Tale previsione è sacrosanta, perché ognuno di noi conosce la trafila da seguire e la tragedia di tanti lavoratori i quali, purtroppo, non sempre dispongono di enti di assistenza all'altezza dei loro compiti ed ignorano per mesi le procedure che li riguardano e le speranze e le prospettive di introiti che debbono derivare dai trattamenti loro spettanti.

Anche a tale proposito dobbiamo però osservare che purtroppo gli uffici informativi comportano spese il cui ammontare dovrebbe essere chiarito, affinché anche questa non sia una norma destinata a rimanere inattuata perché non vi sono i mezzi per applicarla. Ciò costituirebbe un modo di illudere e danneggiare i lavoratori.

Questa è la ragione, onorevole Presidente, per la quale guardiamo con dolente attenzione allo strumento di solidarietà sociale costituito dal decreto-legge al nostro esame. Valuteremo le risposte del Governo per de-

cidere i modi nei quali esprimere la nostra attenzione.

Non rinunciamo tuttavia a sottolineare ancora una volta il fatto che attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza questo Governo offre la prova provata dell'inefficienza e dell'inefficacia delle attività e della politica economica generale poste in essere nei confronti del sistema Italia in questi ultimi tempi, collegate comunque a precedenti assolutamente negativi degli anni scorsi, così come noi abbiamo denunciato in questa Camera e di fronte all'intera comunità nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gelpi.

LUCIANO GELPI, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LUCIANO AZZOLINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Di fronte a provvedimenti come quello in esame, credo debbano essere svolte alcune brevi considerazioni. In primo luogo, come ha già correttamente evidenziato il collega Valensise, va tenuta presente l'impossibilità di pretendere che il Ministero del lavoro, dati gli strumenti a sua disposizione, adotti soluzioni di carattere industriale-produttivo. Non spetta infatti al Ministero adottare soluzioni che fanno parte di una manovra economica più complessiva. Registriamo fenomeni molto difficili e tristi a valle, ma è molto difficoltoso per noi, come Ministero del lavoro, promuovere iniziative in questa direzione.

È chiaro che sia a livello nazionale, sia a livello internazionale la situazione è estremamente grave. L'OCSE rileva che alla fine dell'anno nei paesi europei vi saranno 24 milioni di disoccupati. Si tratta di un dato che, anche nell'ipotesi in cui fosse ridimensionato di qualche unità, genera tuttavia notevole preoccupazione.

Di fronte a questa situazione, diventa estremamente complicato e difficoltoso, anche sul piano dell'elaborazione teorica, giungere ad una risposta che possa essere in qualche modo credibile e capace di farci superare una condizione rispetto alla quale tutti incontriamo difficoltà. Ciò soprattutto perché non ci troviamo di fronte ad un fenomeno di disoccupazione giovanile o a problemi di disoccupazione femminile: ad entrare in crisi sono infatti tutti i lavoratori dell'età matura.

Da questo punto di vista, anche i processi di recupero e di riconversione determinano notevoli difficoltà, che ci troviamo ad affrontare per la prima volta in misura tanto rilevante. La situazione è quella che è, ed è quindi inutile soffermarsi ancora una volta sull'esame delle sue caratteristiche. Va comunque considerato un aspetto importante. Quando mettiamo in cantiere manovre quali quelle delle azioni congiunturali legate a meccanismi che, in una accezione larga, sono definiti «ammortizzatori sociali», si determinano situazioni di difficoltà. Del resto, lo abbiamo constatato anche in sede di attuazione della legge n. 233, approvata nella scorsa legislatura. All'epoca (eravamo in una situazione congiunturale migliore) le organizzazioni sindacali si erano espresse favorevolmente all'approvazione del provvedimento, mentre le organizzazioni datoriali (Confindustria in testa) si erano dichiarate contrarie. Oggi, a distanza di pochi anni, le posizioni si sono invertite. Si comprende bene, allora, come anche da questo punto di vista si sia costantemente soggetti a situazioni caratterizzate da esigenze obiettivamente diverse, a seconda delle parti interessate alle manovre che il Governo intende porre in essere.

Al collega Valensise vorrei far presente che, rispetto alla legge n. 148, il fondo per l'occupazione, che non è stato ancora utilizzato, ammontava a 500 miliardi, elevati ad oltre 1.300 per effetto della legge finanziaria. Pertanto, le risorse esistono e non vi è alcun problema di copertura.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, la posizione che il Governo intende sottoporre all'attenzione delle forze politiche si esprime nella richiesta che l'esame del

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

provvedimento sia sospeso. Ciò perché questo decreto approvato dal Senato è stato riproposto con il recente decreto n. 40, all'articolo 5, nei commi dal 9 al 14. In quella sede si è recuperata anche la previsione di un allungamento di sei mesi, dall'originario 31 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Di conseguenza, la posizione che apparentemente poteva maggiormente ostacolare anche l'approvazione del decreto n. 40 è stata riassorbita nel decreto stesso.

Proprio per dare omogeneità ed un minimo di coordinamento ad una materia così complicata e difficile, quindi, il Governo propone che si sospenda l'esame del provvedimento in discussione per affrontare l'intera materia nell'ambito del decreto il cui iter comincia oggi nella Commissione lavoro della Camera.

Qualora tale proposta non venga accettata, desidero sottolineare ai colleghi che sarebbe allora necessario procedere alla soppressione del riferimento al CIPI, all'articolo 1, comma 3, in considerazione di quanto abbiamo approvato nell'ambito della manovra finanziaria. Da questo punto di vista, quindi, nel caso in cui si dovesse procedere in senso diverso da quello indicato, occorre comunque prevedere la soppressione del riferimento al CIPI.

Per tutte queste ragioni, ribadisco la mia proposta, ovviamente rimettendomi alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana: in quella sede saranno valutate le richieste del Governo, ascolteremo il parere del relatore e l'Assemblea deciderà.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovute dai soggetti colpiti dagli eventi criminali di Roma e di Firenze (approvato dal Senato) (3548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovute dai soggetti colpiti dagli eventi criminali di Roma e di Firenze.

Ricordo che nella seduta dell'11 gennaio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 527 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3548.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 19 gennaio scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

In sostituzione del relatore, onorevole Manfredi, ha facoltà di svolgere la relazione l'onorevole Wilmo Ferrari.

WILMO FERRARI, Relatore ff. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, l'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame stabilisce un'ulteriore proroga dei termini per gli adempimenti ed i versamenti di natura tributaria e della tassa sulla salute a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminali di Roma e di Firenze, rispettivamente il 14 maggio e il 27 maggio 1993.

Per gli stessi una misura analoga era già stata prevista dal decreto-legge n. 186 del 1993. In particolare, la proroga disposta dal provvedimento in esame è limitata all'esecuzione di taluni versamenti, al fine di evitare che alla scadenza del 20 dicembre venissero a concentrarsi nei confronti dei contribuenti interessati tutti i versamenti non effettuati in virtù del differimento concesso con il richiamato decreto-legge n. 186.

I tributi interessati alle nuove scadenze sono l'IVA, l'imposta sui redditi, la ritenuta

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

alla fonte, i tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, la tassa sulla salute. La decorrenza del differimento accordato coincide con le date in cui si sono verificati gli attentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze.

RICCARDO TRIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Parigi e Pasetto, iscritti a parlare. Si intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Può intervenire l'onorevole Cellai in luogo dell'onorevole Pasetto, Presidente!

PRESIDENTE. Questo non è possibile, onorevole Tassi. L'onorevole Cellai potrà svolgere il suo intervento, che sarà come sempre apprezzato, nelle fasi successive dell'esame del provvedimento.

Può iniziare il suo intervento, onorevole Tassi.

CARLO TASSI. È ovvio che un movimento politico come quello che io rappresento non può che condividere la previsione da parte dello Stato di determinate facilitazioni a favore dei soggetti colpiti da eventi dipendenti dall'incapacità del Governo di garantire l'ordine pubblico. Credo che una forza di opposizione come la nostra non possa che essere d'accordo al riguardo. Ma poiché siamo una forza di opposizione *sui generis*, anzi *nostri generis*, non ci riteniamo soddisfatti del modo in cui il Governo affronta problemi come quelli di cui stiamo parlando.

Di fronte ad ogni strage, ad ogni evento dannoso, terroristico, rovinoso si deve approvare un decreto-legge? Ci sarà il «decreto Milano» e quello per qualche altra città o località colpita dal terrorismo mafioso, o quant'altro sia? Riteniamo che anche stavolta il Governo abbia perso una buona occa-

sione. Avremmo apprezzato un decreto-legge che avesse introdotto una norma generale che prevedesse una regolamentazione del comportamento da qui in avanti (vale a dire per il futuro, come una norma deve disporre) per ogni caso in cui si verificano eventi criminosi (facciamo tutti i dovuti scongiuri, anche se forse sarebbe meglio rinnovare i servizi di sicurezza rendendoli efficienti anziché ladreschi, con complicità di base e di vertice!). Occorrerebbe introdurre una nuova disposizione — come quella che, tra l'altro, abbiamo proposto inutilmente da anni — affinché rientri nella normalità legislativa intervenire ogni qualvolta vi sia una carenza di fatto della capacità dello Stato di garantire attraverso l'opera del Governo l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico. Ciò è, per così dire, la controprestazione del patto sociale che intercorre tra il cittadino e lo Stato, nel senso che da un lato al cittadino si chiedono determinate prestazioni (tra cui quella contributiva e tributaria, elevatissima in Italia) e dall'altro lo Stato si impegna a garantire l'incolumità del cittadino stesso e l'ordine pubblico.

Tutto ciò non avviene. Noi, in ogni occasione, continuiamo a dare suggerimenti, ma non riusciamo mai, neanche nella sede della Conferenza dei presidenti di gruppo, a far passare normative che risolvano in modo definitivo determinate situazioni e che siano veramente riformatrici di una certa mentalità. Ricordo che vent'anni fa, quando era ministro dell'interno l'onorevole Oronzo Reale, avanzai la proposta (che fu definita bellissima, ma realizzabile in un futuro indeterminato) che lo Stato avesse l'obbligo di risarcire i danni a tutti i cittadini che subissero lesioni personali e patrimoniali per qualsiasi fatto delinquenziale compiuto da ignoti o da persone non in grado di risarcire. Allora mi si disse che ottenere ciò sarebbe stato il massimo per una democrazia; io credo che dovrebbe essere il minimo per qualsiasi Stato serio, il quale, se da una parte pretende prestazioni dai cittadini, dall'altra deve garantire l'ordine pubblico. Quando non riesce a garantirlo, si ricade nel principio generale del *neminem laedere* e della responsabilità obiettiva, che si applica a chi deve evitare che qualcuno sia leso. Insorge

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

pertanto questo obbligo, non morale, ma un vero e proprio obbligo dello Stato di provvedere al risarcimento dei danni.

Sono solo questi i motivi di carattere generale che mi hanno indotto ad impegnare l'Assemblea, anche se per breve tempo, su considerazioni che ritengo essenziali.

Mi meraviglio che proprio il Governo dei tecnici — che a mio avviso avrebbe dovuto, nel corso di questi otto mesi (trattandosi di un Governo a termine), quanto meno dare indicazioni sul modo in cui si deve legiferare, evidenziando quali siano i modi in cui non si debba farlo — abbia dato prova negli ultimi tempi — *motus in fine velocior* — di essere al livello dei Governi dei politici. Non credo che questo possa in alcun modo rappresentare un sia pur minimo complimento per il Governo presieduto dal cittadino Carlo Azeglio Ciampi (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Wilmo Ferrari.

WILMO FERRARI, *Relatore f.f.* Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

RICCARDO TRIGLIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero solo fare presente all'Assemblea che rispetto alle osservazioni svolte dall'onorevole Tassi mi corre l'obbligo di precisare che in passato il Governo aveva chiesto al Parlamento la delega per il differimento dei termini in materia fiscale e contributiva per gli eventi luttuosi che purtroppo si verificano nel nostro paese, ma che il Parlamento non aveva inteso muoversi su questa linea. La decretazione rispetta quindi una volontà espressa, se ben ricordo, due o tre anni fa dal Parlamento stesso.

Sono lieto, in ogni caso, che oggi come nel passato l'onorevole Tassi (ma spero, con lui, anche altri colleghi in un prossimo futuro) voglia concedere, per una materia così delicata, se non al solo ministro delle finanze

(la qual cosa sarebbe forse discutibile), al Governo la delega il differimento dei termini di pagamento delle contribuzioni sociali e degli obblighi fiscali, nel caso malaugurato di eventi luttuosi come quelli di cui al presente decreto-legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1381. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (approvato dal Senato) (3411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 16 dicembre scorso la Commissione speciale per le politiche comunitarie è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Lauricella, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge comunitaria giunge quest'anno all'appuntamento con l'Assemblea in una situazione particolarmente difficile, per i motivi di ordine politico che conosciamo — lo scioglimento delle Camere — e per il conseguente ingolfamento dei lavori che necessariamente si produce in questo clima di fine legislatura.

Occorrerà non poco impegno per la rapida e definitiva approvazione del disegno di legge; e per questo mi sento fin d'ora in dovere di richiedere a tutti i colleghi di fare ricorso a tutto il possibile spirito di servizio ed al massimo senso di responsabilità (mi riferisco anche alla presentazione di emendamenti, che piovono numerosi) affinché questa importante legge possa giungere in porto.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Si tratta infatti non solo di assumere una decisione su una sorta di atto dovuto, ma di mandare un preciso segnale ai nostri *partners* europei, alle piazze finanziarie ed agli osservatori stranieri circa la nostra volontà di partecipare all'integrazione europea in modi ed in tempi tali da non giustificare timori, scetticismo o allarmismo.

Questa volontà va riaffermata con forza oggi, in un momento in cui è la stessa Unione europea ad ancorarsi con fatica a precisi punti di riferimento ed a riconoscere il cammino verso la migliore definizione della sua identità e del suo ruolo sullo scenario dell'ONU.

L'Italia, paese tra i fondatori della Comunità europea, deve, nella sua unità nazionale, continuare ad essere un punto di riferimento europeo e deve avere a sua volta nell'Europa unita il suo ambito di riferimento più naturale.

Certo, le vicende intercorse nell'ultimo anno e mezzo, che hanno visto saltare, o quasi, il sistema monetario europeo, che hanno visto a poco a poco la sfiducia nell'unione europea impadronirsi dell'opinione pubblica, che hanno visto (e ancora vedono, purtroppo) l'esplosione di guerre fratricide d'altri tempi sul suolo europeo e che hanno visto e vedono i morsi di una spaventosa crisi economica e occupazionale, non aiutano a ritrovare il giusto filo del discorso, che non può che essere quello di continuare a lavorare con alacrità per rafforzare le convergenze reali e ordinamentali tra i popoli dell'unione.

Di questa necessità occorre farsi carico, ed io, come parlamentare del PDS, ho accolto con grande senso di responsabilità l'onore che mi è stato fatto di riferire sul disegno di legge in discussione, che è un tassello estremamente significativo lungo la strada dell'adeguamento e dell'armonizzazione della normativa italiana all'ordinamento comunitario.

Proprio per superare le discrasie e i ritardi cronici del nostro paese nel seguire il ritmo di legiferazione comunitaria sono intervenuti meccanismi istituzionali *ad hoc* che, tra la legge La Pergola, la creazione della Commissione speciale per le politiche comunitarie e le modifiche al regolamento della Camera,

costituiscono tra loro il sistema diretto a garantire la partecipazione parlamentare nella definizione della politica di appartenenza all'Unione europea. Si tratta di un sistema che ha visto la luce nel semestre di Presidenza italiana della Comunità e che quindi è stato affrontato sotto l'incalzante necessità di passare da una fase di assenza parlamentare ad una di partecipazione e di intervento più mirato.

Ma a distanza di tre anni dalla sua istituzione, è possibile avviare una prima riflessione sulla validità di tale sistema, sulle insufficienze che esso presenta nel garantire alla Camera l'effettivo esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sul Governo in materia di politiche comunitarie. La Commissione speciale, nel corso dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht, ha assunto la piena consapevolezza che nel nostro ordinamento, se non si adotteranno tempestivamente i necessari correttivi, la cessione di sovranità in favore delle istituzioni comunitarie coinciderà con una sensibilissima riduzione dei poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento, cui per altro corrisponderà un non equilibrato rafforzamento dell'esecutivo, oltre che un ridimensionamento dei poteri delle regioni.

Altri paesi europei hanno dato risposte più convincenti della nostra sotto il profilo istituzionale per assicurare che le scelte da adottare in sede comunitaria siano confortate dall'indirizzo del Parlamento e per rendere la stessa legislazione nazionale maggiormente conforme a quella comunitaria. In Germania, la legge di modifica della Costituzione per la ratifica del Trattato di Maastricht ha espressamente previsto procedure di informazione preventiva del Parlamento, ed eventualmente dei *Länder*, ed ha affidato ad un'apposita commissione parlamentare il compito di svolgere in via permanente le funzioni di controllo e di indirizzo nei confronti del Governo per ciò che attiene all'attività svolta da questo organo nelle istituzioni comunitarie. In tal modo è di tutta evidenza, anche sul piano dell'organizzazione costituzionale, la democratizzazione della partecipazione dello Stato all'Unione europea, nonché l'imputazione ad un soggetto parlamentare della responsabilità

costituzionale di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli ed ordinamenti normativi.

Nel nostro sistema, la Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera e l'analoga Giunta per gli affari europei del Senato non bastano più ad assicurare la piena partecipazione delle Camere alle scelte del Governo in materia comunitaria. Per questo è stata presentata una proposta di legge costituzionale, sottoscritta da tutti i gruppi presenti nella Commissione, che individua in una Commissione bicamerale la sede unitaria in cui sarà possibile esercitare i poteri parlamentari sulle decisioni del Governo e sull'attività legislativa di conformità con la normativa comunitaria.

Sarebbe estremamente significativo se anche il Governo riconoscesse il problema e condividesse i presupposti individuati dai gruppi per risolverlo in maniera organica presentando, naturalmente pure in questa situazione, un suo disegno di legge costituzionale in materia. Per questo mi permetterò di richiamare tale esigenza con un ordine del giorno, che presento a nome della Commissione.

Per il momento, però, la legge comunitaria è lo strumento principe cui è affidato nel sistema istituito con la legge 9 marzo 1989, n. 86, conosciuta come legge La Pergola, il periodico adeguamento alle direttive ed alle sentenze della Corte di giustizia del Lussemburgo e ciò avviene, come è noto, con disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; con disposizioni occorrenti a dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee; con disposizioni che danno attuazione in via regolamentare alle direttive ed alle raccomandazioni della Comunità economica europea.

Questo, dunque, è il contenuto tipico della legge comunitaria, come definito dall'articolo 3 della legge La Pergola; tutto ciò che esuli da tale contenuto è pertanto da considerare materia estranea e, come tale, non disciplinabile dalla legge comunitaria.

A tale principio si è rigorosamente attenu-

ta la Commissione speciale per le politiche comunitarie nell'esaminare, con i poteri ed i vincoli dell'articolo 126-ter del regolamento, i numerosi emendamenti pervenuti dalle Commissioni di settore.

A tale proposito, va detto che occorre scongiurare l'avvio di una prassi che rischia di formarsi ai danni della legge comunitaria e che ne potrebbe mettere in discussione la natura stessa, cioè quella, alimentata dalle Commissioni di settore, di scambiare la Commissione speciale per le politiche comunitarie per una sorta di sede secondaria per la definizione di normative particolari che, per vari motivi, non si è riusciti a far approvare nella «casa madre». Credo che questo sia contrario e allo spirito della legge comunitaria — che non può essere la locomotiva cui attaccare i vagoni più eterogenei — e al sistema disciplinato dal capo XXVIII del regolamento della Camera.

La distinzione tra materia tipica e materia estranea alla legge comunitaria ha permesso alla Commissione speciale di affinare anche la riflessione intorno ai limiti che definiscono la sua specifica competenza all'esame in sede referente, che ora sembra più chiara anche in ordine al vaglio degli emendamenti (problema che si è affacciato con la prima legge comunitaria del 1990). La Commissione speciale nel riferire all'Assemblea non ha e non può avere solo i vincoli negativi di cui al comma 3, dell'articolo 126-ter del regolamento, ma deve avere ed ha anche poteri attivi di discernimento sulla «comunitarizzazione» o meno delle materie approvate dalle Commissioni di settore.

Dovrei ora passare all'illustrazione dettagliata degli articoli del provvedimento. Chiedo, tuttavia, alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione di considerazioni integrative della mia relazione, attinenti a questa parte, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole relatore.

Ha facoltà di parlare il ministro per il coordinamento della politica comunitaria e gli affari regionali.

LIVIO PALADIN, Ministro per il coordina-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

mento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Signor Presidente, le premesse dell'onorevole Lauricella sono state così compiute da consentirmi di essere breve.

Dopo la parentesi del 1992, che ha visto approvata alla fine di dicembre una legge comunitaria mirante al completamento del solo mercato interno (la «minicomunitaria», come allora si disse), il disegno di legge al nostro esame si reinserisce nella serie delle normali leggi comunitarie. Esso considera infatti quasi tutte le direttive europee venute a scadenza o destinate a scadere entro il 30 giugno 1994, quale ne sia l'oggetto: dalla libera professione agli appalti, dalle assicurazioni alla protezione del consumatore, dalla sanità al lavoro, dalla tutela dell'ambiente all'agricoltura e via discorrendo.

Al momento della presentazione di questo testo al Senato, le direttive in questione erano 136, ma poi il numero è ulteriormente aumentato, raggiungendo il totale di 164 e ciò sia perché talune deleghe legislative non esercitate in tempo utile sono state qui rinnovate, sia perché il Senato ha approvato taluni emendamenti del Governo, tendenti a recepire ed attuare direttive sopraggiunte dopo l'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri. Di più: alcune disposizioni si propongono di integrare discipline regolamentari incomplete ed altre sono volte a rimuovere le cause di infrazioni comunitarie già denunciate e talvolta sfociate in condanne della Corte di giustizia.

La necessità di completare l'iter formativo della legge comunitaria per il 1993 sussiste, dunque, ed anzi si impone con pressante urgenza. Basta infatti rilevare, in primo luogo, che 149 delle 164 direttive di cui è regolata l'attuazione sono ormai scadute; in secondo luogo, che per 76 di tali atti è in corso, a vari stadi, la procedura di infrazione avviata dalla Commissione competente; in terzo luogo, che per due direttive, concernenti la tutela dei lavoratori, pende la procedura di inesecuzione del giudicato della Corte di giustizia, sicché la Commissione è abilitata a chiedere la condanna dell'Italia ad una sanzione pecuniaria in linea con quanto ora prescrive il trattato di Maastricht; in quarto luogo, che in molti fra questi casi è

praticabile la via del decreto-legge, trattandosi di introdurre nell'ordinamento italiano discipline assai complesse e pesanti.

Ciò spiega e giustifica appieno il fatto che la legge comunitaria sia sottoposta tuttora all'esame della Camera durante la cosiddetta *prorogatio* della Camera stessa. La preminenza del diritto europeo rispetto a quello nazionale e l'esigenza di assicurare nel modo più sollecito l'armonia tra il primo e il secondo postulano un vero e proprio adempimento costituzionalmente dovuto.

Mi fermo anch'io a questo punto, signor Presidente, riservando di aggiungere qualche cosa ove la replica lo richiedesse.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Ferri, primo iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Signor Presidente, rinunzio ad intervenire in questa fase, riservandomi di farlo in sede di illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turci. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarei tentato di rinunciare a parlare per lo spettacolo che offre questa Assemblea: non è la prima volta che ciò avviene e forse non sarà l'ultima. Quando si discute una legge importante come quella comunitaria in una Assemblea formata da quattro deputati, me compreso, davanti al signor ministro ed al Presidente dell'Assemblea stessa, si ha il senso della crisi delle istituzioni e della crisi del Parlamento. Probabilmente vi sono disinteresse, abulia, pigrizia ed inefficienza del Parlamento ed altrettanto probabilmente ci troviamo di fronte ad una inadeguatezza delle istituzioni rispetto ai grandi problemi della società di oggi: credo però che ciascuno di noi debba adempiere al proprio dovere di eletto dal popolo.

Mi limiterò quindi, signor Presidente, a brevi dichiarazioni sull'argomento in que-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

stione ed a preannunciare sin d'ora che chiederò alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della parte del mio intervento concernente il dettaglio del provvedimento. Si tratta, comunque, di considerazioni che ho già anticipato in larga misura nella Commissione speciale per le politiche comunitarie.

La mia valutazione del provvedimento in esame è negativa, il che tuttavia non indurrà il gruppo del Movimento sociale ad esprimere un voto contrario, ma ad astenersi. Infatti, se ci dovessimo limitare a una valutazione delle questioni affrontate in tale disegno di legge, dovremmo esprimere un voto contrario; ma questa legge, come quella relativa al trattato di Maastricht, presenta pur sempre degli aspetti positivi, ha un valore di messaggio nei confronti dell'Europa e dei nostri *partners* europei, anche se, trattandosi di una serie di deleghe, sono gli esecutivi nazionali e la Commissione CEE i destinatari dei nostri *input* politici ed istituzionali. Da questo punto di vista, intendo rilevare solo i gravi ritardi del Governo anche per quanto concerne la presentazione della legge comunitaria 1993 e ricordo il contenzioso tra la Comunità europea e l'Italia, uno dei paesi più bersagliati, come ha riconosciuto il ministro prima in Commissione e questa mattina qui in aula.

Desidero, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, concludere questa vicenda anche a titolo personale. Con questo intervento prendo commiato dall'Assemblea, dopo circa trentasei anni di vita parlamentare. Entrai alla Camera dei Deputati la prima volta nel 1958; il 31 luglio di quell'anno pronunciai il mio primo intervento su problemi riguardanti la fiscalità e denunciai allora che si stava arrivando ai limiti massimi della sopportabilità. Figuratevi cosa è successo da allora ad oggi! (*Applausi del deputato Tassi*). Desidero, dunque, intervenire per testimoniare una vicenda personale, ma anche di un movimento politico, vissuta in quest'aula e nelle piazze, durante questo interminabile dopoguerra, in uno scenario politico caratterizzato da incomprensioni, ostracismi, discriminazioni, persecuzioni che hanno lasciato il segno nel corso del

tempo: un segno nelle persone, nelle famiglie, dovunque.

Credo che questa vicenda meriti di essere ricordata per le prossime esperienze. In circa trentasei anni, sono passati in quest'aula trentanove Governi, compreso l'attuale: fate voi la media. Tornano alla mia memoria i Presidenti del Consiglio che si sono succeduti: da Zoli a Fanfani, Segni, Tambroni, Leone, Moro, Rumor, Colombo, Andreotti, Cossiga, Forlani, Spadolini, Craxi, Goria, De Mita, Amato ed ora Ciampi. Li ho ricordati anche perché in questi giorni un po' tutte le forze politiche che sono all'origine del disastro economico, sociale ed istituzionale del paese si riverniciano, si ripresentano, come se tutto ricominciasse da capo, come se si potesse voltare pagina senza tenere conto del passato, delle responsabilità che anche qualche partito, riverniciato qualche giorno fa, si è assunto nel corso di oltre quarant'anni.

È necessario ricordare queste cose. Quante volte, in quest'aula, uno degli uomini più rispettati e ascoltati, almeno per la sua oratoria, Giorgio Almirante, denunciò l'inefficienza e l'inadeguatezza del Parlamento e celebrò, qui e fuori di qui, una sorta di processo al Parlamento, proponendo una Carta costituzionale nuova, che portasse al rinnovamento delle istituzioni! Battaglie epiche, ostruzionismi, a cominciare da quella per le regioni. Ricordo ai giovani — gli anziani lo ricorderanno senza bisogno delle mie sollecitazioni — un discorso fiume (che durò numerose ore) di Giorgio Almirante in quest'aula per tentare in tutti i modi di far comprendere che quel tipo di regionalismo che si stava instaurando non avrebbe risposto all'esigenza del decentramento, ma avrebbe creato centri di potere e di dissipazione finanziaria. E tutti abbiamo poi assistito ad una crescente evoluzione negativa per le finanze dello Stato. Non solo: negli ultimi anni abbiamo assistito anche all'esplosione di fenomeni di malcostume e di corruzione.

Abbiamo tentato in tutti i modi di farci ascoltare, ma venivamo considerati forse delle «Cassandre». Abbiamo contribuito, inoltre, all'evoluzione democratica di questo paese, anche in termini di vocazione europea. Devo ricordare infatti agli immemori

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

che i trattati di Roma sono stati approvati con il nostro voto. Dove erano i comunisti e — onorevole presidente Labriola, mi consenta di dirlo — i socialisti? I socialcomunisti risultarono assenti, mentre il Movimento sociale italiano fu presente e partecipe nel sostenere una visione certamente nazionale, ma inquadrata in un contesto più vasto di carattere europeo. La stessa scelta facemmo votando a favore del Sistema Monetario Europeo. Il medesimo atteggiamento abbiamo tenuto anche rispetto a tutti gli altri strumenti che hanno tentato di caratterizzare la nostra speranza europea. Nonostante tutto, Almirante e il MSI effettuarono tra il 1971 e il 1972 il tentativo generoso di aprire un dialogo con la pubblica opinione, con la gente e con gli uomini di buona volontà. Ma la risposta dei governi di allora e dei servizi segreti — i quali divennero poi devianti — fu di violenza di piazza e di terrorismo allo scopo di ristabilire quei famosi estremismi in virtù dei quali, poi, il partito del «bianco fiore» avrebbe potuto «mettere ordine», restare eternamente al potere e governare il paese senza controllo. Tutto ciò in ragione di quel consociativismo col PCI che si tenterà forse di evocare e di rimettere in moto dopo le prossime elezioni politiche.

Tutto è stato inutile! Ed oggi talune forze politiche riprendono ancora un discorso diverso da quello del confronto e della grande apertura sociale, civile e politica. Determinati centri politici — del tutto al di fuori della storia e delle vicende politiche italiane — riprendono le vecchie discriminazioni nei confronti del Movimento sociale italiano e di Alleanza nazionale, vale a dire verso i nuovi fermenti esistenti nella società, i quali non si riconoscono nei partiti politici tradizionali, quale che sia il *maquillage* con cui essi si presentano al corpo elettorale.

Voglio insorgere contro questa aberrante interpretazione della democrazia che si è abbattuta su di noi nel corso di quarant'anni e che abbiamo subito e alla quale abbiamo risposto a testa alta, difendendo sempre la nostra identità politica, dimostrando la nostra capacità di comprendere i problemi della società italiana, nonché le aspettative e più vastamente le prospettive della società europea!

Abbiamo fatto tutto ciò, abbiamo fatto il nostro dovere! Avremo certo commesso degli errori, ma credo soltanto chi non opera, chi rimane ai margini, chi non partecipa, chi delega in bianco alla classe politica le proprie volontà e le proprie aspettative, è immune da umani errori.

Onorevole Presidente! Ribadisco che abbiamo compiuto il nostro dovere. Vorrei aggiungere, umilmente ma con una certa fierezza, che anche chi parla in questo momento ritiene di aver fatto il proprio dovere, non solo e non tanto per il Movimento sociale italiano, ma soprattutto al servizio dell'Italia (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni!*)

Signor Presidente, come avevo già preannunciato le chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, la Presidenza lo consente.

Onorevole Servello, consentirà a chi presiede di attestarle sul piano personale tutto l'apprezzamento per la coerenza politica e l'impegno nell'attività legislativa. Il rammarico per il suo annuncio è temperato dalla certezza che la sua presenza continuerà comunque sulla scena del dibattito ideale e politico del nostro paese.

È iscritto a parlare l'onorevole Fracanzani. Ne ha facoltà.

CARLO FRACANZANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, desidero in primo luogo esprimere il mio apprezzamento e la mia soddisfazione per la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo di iscrivere all'ordine del giorno della seduta odierna il disegno di legge comunitaria per il 1993 nonostante lo scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge in esame non solo è essenziale ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario — considerato che esso prevede l'attuazione di 147 direttive, una decisione ed un regolamento —, ma è altresì fondamen-

tale per qualificare la partecipazione italiana all'Unione europea attraverso comportamenti coerenti con la politica europeistica — unanimemente sostenuta dalle istituzioni e dalle forze politiche del nostro paese — e per ciò rispettosi degli obblighi assunti in sede comunitaria.

A questo stesso fine sollecito il Governo a dare tempestiva attuazione, attraverso gli opportuni strumenti, a due adempimenti di primaria importanza per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo nel prossimo giugno: la ratifica della modifica al trattato istitutivo, che comporta l'elevazione del numero dei componenti italiani del Parlamento europeo da 81 a 87, nonché l'attuazione delle direttive che regolano le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, secondo quanto previsto espressamente dal trattato di Maastricht.

Devo tuttavia esprimere il mio personale rammarico per il fatto che tali iniziative non siano state tempestivamente assunte quando le Camere esercitavano con pienezza i propri poteri legislativi e di indirizzo politico; nell'attuale circostanza internazionale, invece, non solo risulta pressochè obbligato il ricorso alla decretazione d'urgenza, ma anche il dibattito parlamentare — inevitabilmente condizionato dalle urgenze della fase pre-elettorale — sarà sminuito dall'affermata crisi di rappresentatività delle Camere. Questo non giova all'immagine dell'Italia.

È giusto quindi auspicare che, nella nuova fase della nostra storia repubblicana che si sta aprendo, le questioni europee siano affrontate con maggiore attenzione, come elemento costante di riferimento per le determinazioni delle politiche nazionali nel nuovo quadro di competenze e di poteri disegnato a livello europeo con il trattato di Maastricht. Con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, infatti, competenze e poteri delle istituzioni comunitarie diverranno assai più ampi ed incisivi e dunque occorrerà disporre di strumenti parlamentari di controllo e di indirizzo penetranti ed efficaci se non si vuole che al rafforzamento della Comunità corrisponda un forte indebolimento dei parlamentari e, dunque, un ulte-

riore appannamento dei caratteri democratici dell'Unione europea.

Su tali temi la Commissione speciale per le politiche comunitarie ha svolto un'approfondita analisi ed un'ampia riflessione, che l'hanno condotta al convincimento che anche nel nostro paese è urgente procedere ad analoghi adattamenti dell'ordinamento che consentano di recuperare quelle smagliature istituzionali determinate dalla decisione di ritenere la legge di ratifica del trattato di Maastricht costituzionalmente coperta dall'articolo 11 della Costituzione.

Riteniamo però che il tema dell'adattamento dei nostri strumenti istituzionali al nuovo quadro di competenze e di poteri che a livello europeo ha disegnato il trattato di Maastricht vada urgentemente ripreso nella prossima legislatura attraverso modifiche sia costituzionali — e in questa legislatura, a seguito di un'indagine svolta dalla Commissione, abbiamo elaborato proposte *ad hoc* — sia al regolamento. Con riferimento a quest'ultimo punto, mi preme sottolineare che, per quanto attiene al disegno di legge comunitaria, anche quest'anno l'esame in Commissione ha messo in evidenza la contraddittorietà delle norme regolamentari, accentuata dall'interpretazione prevalsa in sede applicativa già emersa negli anni precedenti.

Il problema nasce dalla difficoltà di conciliare le caratteristiche di provvedimento *omnibus* della legge comunitaria con la specifica tecnicità dei singoli articoli in essa contenuti e quindi di salvaguardare la competenza generale dell'organo parlamentare cui è affidato l'esame in sede referente (la Commissione speciale per le politiche comunitarie) senza però comprimere le competenze delle Commissioni di merito.

Il procedimento seguito in questi anni, pur garantendo nella fase referente il primo recepimento delle indicazioni delle Commissioni di merito, tuttavia ha prodotto il risultato di rompere l'unitarietà del testo, che per la Commissione speciale diviene parzialmente intangibile con effetti talvolta di intrinseca contraddittorietà. Per superare simili inconvenienti pare necessario ricondurre ad un unico soggetto la gestione parlamentare del testo; diversamente la legge comunitaria

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

rischia di divenire un ulteriore strumento per veicolare, senza adeguata consapevolezza delle sedi parlamentari e senza la necessaria trasparenza, interessi economici e burocratici.

Dovrebbe quindi essere affermata la pienezza dei poteri referenti della Commissione speciale, sottolineando che la legge comunitaria, come, per altri versi, la legge finanziaria, si configura come uno strumento legislativo caratterizzato da una specifica finalità di raccordo e coerenza tra i livelli normativi diversi. Dunque essa deve essere complessivamente ed unitariamente gestita evitando che spinte ed interessi settoriali facciano al contrario prevalere interventi non coerenti con il parametro comunitario.

Alle Commissioni di merito dovrebbero essere attribuiti poteri e strumenti che rafforzino la loro partecipazione alla formazione del testo: motivazione del mancato recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni di merito, obbligo di acquisirne il parere preventivo su emendamenti riguardanti materie di loro competenza, potere delle Commissioni di merito di presentare emendamenti in Assemblea.

Se non si ritenesse possibile una simile revisione regolamentare, sarebbe allora forse più opportuno ripensare radicalmente l'opportunità di conservare nell'ordinamento uno strumento normativo quale quello della legge comunitaria, che, se in questi anni ha senza dubbio consentito di recuperare i gravissimi ritardi che l'Italia aveva accumulato nei confronti dell'obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria, potrebbe però risultare superato nella prospettiva, già affermata al vertice di Bruxelles del dicembre 1993, di una produzione normativa della Comunità che, grazie anche all'applicazione del principio di sussidiarietà, fosse quantitativamente più contenuta ma qualitativamente più selezionata. In tal caso si potrebbe procedere al recepimento delle direttive con leggi distinte per ciascun settore; tutti i disegni di delega di recepimento dovrebbero però essere discussi ed approvati dal Parlamento in un'unica sessione parlamentare, sulla base di norme procedurali che, come per la legge comunitaria, garantissero i tem-

pi dell'iter parlamentare, onde evitare la formazione di nuovo arretrato.

Legge comunitaria, signor Presidente, non avulsa quindi, da problematiche di carattere istituzionale e regolamentare e non avulsa dal contesto economico e sociale che sta caratterizzando sia la realtà italiana sia, complessivamente, quella comunitaria.

L'entrata in vigore del trattato di Maastricht, e quindi l'inizio della seconda tappa dell'Unione monetaria ed economica europea, si sta verificando in un contesto in cui il dilagare della disoccupazione e del disagio sociale caratterizzano i dodici paesi dell'Unione europea e le previsioni per il 1994 indicano che, nonostante i primi segni di ripresa internazionale (in particolare un incremento del 3,5 per cento del PIL americano e un'espansione del 5 per cento delle esportazioni mondiali), quest'anno nell'Unione europea ci si avvierà verso i venti milioni di disoccupati, cifra pari al totale della popolazione di Grecia e Portogallo.

All'aumento della disoccupazione corrisponde un crescente divario nella distribuzione dei redditi: in Italia, nel 1993, altre 100 mila famiglie circa sono scivolate al di sotto della soglia di povertà; fenomeni analoghi si stanno toccando con mano negli altri paesi dell'Unione europea. Il Governo della Grecia, che ha il compito di presiedere gli organi dell'UE sino al 30 giugno 1994, ha annunciato che nei prossimi mesi le politiche comunitarie dovranno porre l'accento sulla dimensione sociale a livello europeo.

In tale contesto si situano il libro bianco *Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare nel ventunesimo secolo*, presentato dalla Commissione dell'Unione europea poco prima della pausa di fine d'anno e il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui problemi connessi all'attuazione del trattato di Maastricht condotto dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei deputati.

Il libro bianco merita maggiore attenzione di quella sinora ricevuta: esso, infatti, rappresenta un primo passo verso un nuovo modello di sviluppo economico basato sul binomio efficienza-equità ovvero competitività-solidarietà. Nel suo ambito il program-

ma straordinario di investimenti pubblici di 20 miliardi di ECU l'anno, che ha suscitato perplessità da parte dei ministri economici e finanziari di alcuni paesi dell'UE, è soltanto un tassello e non certamente quello di maggior rilievo. L'aspetto centrale del libro bianco è l'indicazione di una strategia diretta a valorizzare le risorse umane, a ridurre i costi non salariali del lavoro, a promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica al fine di dimezzare il tasso di disoccupazione europea entro il duemila nella logica di ridurre le differenze tra chi ha un lavoro ed è quindi protetto e chi non lo ha e resta emarginato.

La strategia delineata è il punto di forza del documento: si tratta di una strategia di flessibilità offensiva. Essa è diretta quindi non ad allentare la normativa lavoristica e sociale per facilitare l'adattamento delle imprese a nuove condizioni di domanda e di offerta di beni e servizi — assunto della strategia difensiva tradizionale — ma a promuovere invece il riassetto parallelo dei due fattori di produzione, lavoro e capitale, in modo da incidere positivamente sul mercato recidendo il meno possibile i rapporti di lavoro e cercando di creare opportunità nuove e migliori quando la rescissione è necessaria.

Rispetto a quanto proposto in passato, si tratta di una strategia innovativa; tale strategia contiene tutti gli ingredienti essenziali: la stabilità macroeconomica, l'accento strutturale sulla ricerca, l'innovazione, le risorse umane, l'alta tecnologia, la riduzione dei costi esterni, la rimodulazione degli orari di lavoro e la migliore suddivisione delle opportunità disponibili e soprattutto la proposta di dedicare parte delle risorse derivanti dagli aumenti della produttività non a miglioramenti del tenore di vita di chi ha un lavoro, ma per creare occupazione per chi non ce l'ha.

D'altra parte, il documento conclusivo della Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei deputati sull'attuazione del trattato di Maastricht e quindi dell'UEM non soltanto è in sintonia con il libro bianco di cui ho appena parlato, ma lo completa contenendo proposte attuative che integrano la strategia delineata dalla

Commissione dell'UE. Da un lato il documento propone di includere specifici indicatori e parametri occupazionali a fianco di quelli finanziari e monetari per l'UEM; dall'altro esso traccia le prospettive di una grande concertazione a tre — Governi, imprese e sindacati — per dar vita ad un patto sociale europeo secondo procedure quali quelle promosse dall'organizzazione internazionale del lavoro. Ce ne è quanto mai bisogno perchè in questo momento, in gran parte dei paesi europei, i patti sociali nazionali sono in gravi difficoltà: in Germania è in atto un'ondata di agitazione nonostante il patto concluso meno di un anno fa; in Irlanda si fa fatica ad aggiornare quello del 1991; in Spagna la sola proposta di un grande negoziato è stata accolta con manifestazioni al limite dei disordini. Tutto sommato, l'accordo concluso nel luglio scorso in Italia, nonostante malintesi ed incertezze, appare come quello la cui attuazione ha relativamente maggiore successo; soprattutto, di fronte alle sfide dell'internazionalizzazione dell'economia, accentuate dalla conclusione degli accordi commerciali GATT, solo un patto sociale a livello sovranazionale europeo potrà contribuire ad affrontare costruttivamente le sfide della competitività e, non ultime, dell'equità, evitando quindi lo spettro dell'Europa del non lavoro.

In conclusione, signor Presidente, vorrei anche sottolineare come queste tematiche istituzionali, economiche e sociali possono trovare la loro giusta collocazione e la loro giusta risposta nella misura in cui progredisce il processo di costruzione politica europea, evitando una tentazione che i fatti mi sembra abbiano dimostrato essere assolutamente immotivata ed infondata, quella di un'Europa a due velocità. Non si fa riferimento alla velocità dei vari paesi che costituiscono la Comunità europea ad allinearsi ai parametri europei, quanto piuttosto ad un'Europa a due velocità, nel senso di dare priorità alla costruzione di un'Europa economico-monetaria-finanziaria nella speranza — o, come i fatti dimostrano, nell'illusione — che l'Europa politica possa venire di risulta, automaticamente e meccanicamente, a rimorchio della costruzione dell'Europa di carattere economico.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Già nel corso dell'indagine, cui ho fatto riferimento, svolta dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie, abbiamo messo in luce come proprio le vicende di questi mesi devono togliere a tutti coloro che in buona fede hanno portato avanti una tesi di questo tipo l'illusione che questo processo possa realizzarsi. Alla luce di queste difficoltà, di questo *impasse*, della impossibilità nei fatti della costruzione di un'Europa a due velocità, fatti che anzi hanno dimostrato che se non vi è contestualità nella costruzione dell'Europa politica assieme a quella economica anche i dati di carattere economico e monetario subiscono rallentamenti e difficoltà, vorrei ricordare le parole dello stesso Presidente Delors, testimone non sospetto perchè teorico ed artefice dell'unione monetaria come traino di quella politica. Egli stesso, alla luce delle vicende degli ultimi mesi, sembra ormai convinto che solo grazie ad un'iniziativa politica, o almeno politico-economica, sarà possibile evitare che l'Europa vada alla deriva verso una zona di libero scambio senza anima e volontà comune. Se questo è il giudizio del più alto rappresentante della tecnocrazia europea, credo che noi non possiamo sottrarci, come Parlamento italiano, come rappresentanti dei nostri cittadini anche rispetto alla dimensione europea, ad un'analoga riflessione e ad un analogo ragionamento. Conseguentemente, non possiamo esimerci dal sollecitare il nostro Governo a farsi compartecipe di questa forte iniziativa per una accelerazione della costruzione politica europea.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lauricella.

ANGELO LAURICELLA, Relatore. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

LIVIO PALADIN, Ministro per il coordina-

mento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa pomeridiana della seduta, così come convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Suspendo la seduta fino alle 17,30.

**La seduta, sospesa alle 12,30,
è ripresa alle 17,30.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO NAPOLITANO**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Artioli, Raffaele Costa, Silvia Costa, Ferrarini, Fincato, Fiori, Fumagalli Carulli, Pisicchio, Savino e Violante sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venticinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» (3608).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 39, recante disposizioni in

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi» (3650).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sui lavori della Camera in regime di prorogatio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo per un momento la vostra attenzione.

In relazione alle osservazioni formulate nella seduta di mercoledì scorso da alcuni colleghi, desidero ribadire taluni principi che regolano l'attività delle Camere in regime di *prorogatio*, regime previsto dall'articolo 61 della Costituzione che dispone che fino a quando non sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Considerato che la Costituzione non contiene alcuna specificazione in proposito, occorre riferirsi ad una comune, consolidata prassi secondo la quale le Camere si sono limitate nell'esercizio dei propri poteri sulla base di una interpretazione sistematica di norme e principi relativi agli organi che agiscono in regime di *prorogatio*.

Per cortesia, colleghi, un po' di attenzione!

Si è così affermato, con il concorso della dottrina, il preminente criterio che le Camere sciolte si limitano a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente doverosi ovvero urgenti.

In questa categoria rientrano certamente i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, per l'esame dei quali l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione prevede che le Camere, anche sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Desidero in proposito ricordare da un lato che l'adozione dei decreti-legge rientra nella responsabilità del Governo, e dall'altro che alle Camere è attribuito, non solo il potere di convertire o meno il decreto, ma anche quello preliminare di controllo dell'esistenza dei presupposti che legittimano l'adozione del decreto medesimo, attraverso le proce-

sure previste dall'articolo 96-*bis* del nostro regolamento.

È certamente auspicabile — ed è auspicio comune — che il Governo usi, nella fase attuale, con molta cautela questo suo potere: intendimento che peraltro risulta anche... *(Commenti del deputato Tassi)*

Sto parlando della fase attuale...!

Intendimento — dicevo — che risulta anche dalla volontà enunciata dal Governo medesimo di accogliere gli autorevoli suggerimenti ad esso rivolti dal Capo dello Stato per la particolare fase costituzionale aperta dal decreto di scioglimento delle Camere.

Voglio anche sottolineare che la Presidenza vigilerà perché attraverso l'attività di conversione non si dilati la materia su cui la Camera legifera e a tal fine applicherà con rigore i criteri di ammissibilità degli emendamenti. Inoltre non posso ritenere ammissibile, anche alla luce di specifici precedenti, la presentazione di eventuali proposte di legge da abbinare ai disegni di legge di conversione.

Prassi costante, comune — lo ripeto — ad entrambe le Camere, ha escluso in tutte le legislature repubblicane l'esame e la discussione di altre proposte di legge. In questo caso, infatti, non si tratta di attività costituzionalmente dovuta ed urgente, proprio per i tempi ed i caratteri del procedimento legislativo, che rappresenta, in via ordinaria, la più alta e peculiare espressione di indirizzo politico delle Camere.

Si tenga inoltre presente che il carattere collettivo, nel sistema bicamerale italiano, dell'esercizio del potere legislativo, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione, richiederebbe che un'eventuale modifica in casi eccezionali della costante prassi fosse sostenuta dal consenso dei gruppi e concordemente decisa da entrambe le Camere. Anche il precedente citato da taluni colleghi nella scorsa seduta, relativo all'attività di esame di leggi rinviate dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, conferma l'indirizzo sin qui enunciato. Infatti, in quella circostanza, la Camera dei deputati, dopo ampia e responsabile riflessione, ritenne che quella sua attività potesse ascrivere al novero di quelle costituzionalmente doverose.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Nella stessa linea si collocano gli strumenti legislativi che costituiscono adempimenti indifferibili di obblighi comunitari e di impegni internazionali.

Per cortesia, onorevoli colleghi, vi prego di aiutarmi riducendo il brusio!

Nel ribadire, dunque, che le limitazioni dei poteri in regime di *prorogatio* scaturiscono da un rigoroso principio di autocontenimento, ritengo di poter conclusivamente soffermarmi sulla questione dei poteri di controllo.

Anche questa attività delle Camere subisce, per prassi, un sostanziale affievolimento che comporta sul piano procedurale in primo luogo la non ricevibilità di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Deroghe a questo principio sono scaturite solo da fatti di natura eccezionale e di grande rilevanza politica che hanno, in limitatissimi casi, portato allo svolgimento di interrogazioni in Assemblea (ricordo il caso del 3 maggio 1979 al Senato per un grave fatto terroristico e del 12 marzo 1992 alla Camera per l'uccisione dell'onorevole Lima); si è inoltre ammessa, dalla X legislatura alla Camera, la ricevibilità di interrogazioni a risposta scritta. Ciò è avvenuto in relazione alla particolare natura procedurale di tali atti che — a differenza di tutti gli altri strumenti di sindacato ispettivo — non comportano un dibattito, ancorché limitato, in Assemblea o in Commissione, ma si sostanziano in un rapporto scritto e diretto tra singolo parlamentare e Governo che, in quanto tale, non incide sull'attività delle Camere.

Confermando sotto tale ultimo profilo l'orientamento a consentirne la presentazione — parlo delle interrogazioni a risposta scritta —, avverto però che il vaglio presidenziale di ammissibilità sarà più rigoroso che nelle ordinarie circostanze e volto ad escludere gli atti che non chiamino in causa in modo diretto ed effettivo competenze e responsabilità attuali del Governo nonché, in relazione alla particolare situazione che caratterizza la campagna elettorale, atti comunque lesivi della onorabilità di terzi.

Ulteriori e più ampie deroghe sono possibili in sede di Commissione in presenza del consenso dei gruppi e in relazione a fatti o

ad iniziative del Governo che richiedano un urgente intervento in sede parlamentare. Per quel che riguarda l'attività delle Commissioni deve invece ritenersi indubbio che esse possono e debbono esprimere il parere, qualora richiesto in base alle leggi vigenti, su decreti delegati, nomine ed altri atti di alta amministrazione che il Governo ritenga di dover adottare. Con queste limitazioni, che si ritiene di dover ribadire, il Parlamento potrà comunque esercitare, nelle forme compatibili con la particolare situazione istituzionale, l'attività di controllo ritenuta indispensabile.

Tutti gli orientamenti qui formulati tengono conto di precedenti relativi non solo a Governi che abbiano esercitato i loro poteri dopo lo scioglimento anticipato delle Camere essendo dimissionari, ma anche a Governi che sia in caso di scioglimento anticipato che di scioglimento alla scadenza ordinaria fossero rimasti in carica senza aver rassegnato le dimissioni.

Io spero che non vi siano poi colleghi che sollevino questioni, mostrando di non avere preso atto di queste comunicazioni e decisioni del Presidente!

Lo scioglimento delle Camere, come ha rilevato il Presidente della Repubblica, comporta comunque per l'esecutivo, in una forma di Governo parlamentare, un dovere di autolimitazione nell'esercizio dei propri poteri. Peraltro la prassi costantemente seguita per quel che riguarda l'attività delle Camere sciolte si sviluppa in relazione alle attività effettivamente svolte dal Governo, sempre che risulti indifferibile l'esercizio di un controllo parlamentare.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor Presidente, il mio richiamo al regolamento si riferisce esplicitamente alle sue comunicazioni e concerne l'esercizio dei poteri del Governo a Camere sciolte. In particolare, le chiediamo di garantire che in questo periodo il Governo si astenga dall'assumere qualunque provvedimento di nomina — che assumerebbe

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

caratteristiche strettamente clientelari — in enti ed aziende dipendenti dal Governo stesso, nel caso in cui non sia urgente provvedere alla nomina. Mi riferisco a tutti i settori di attività di governo e alle notizie che circolano in riferimento ad imminenti nomine nel settore sanitario (e non soltanto in esso). Mi chiedo se una garanzia fornita da lei, signor Presidente, possa tranquillizzarci o se saremo costretti a ricorrere ad interrogazioni ed interpellanze. Poiché quella attuale non è una comune campagna elettorale, chiediamo che il Governo si attenga in modo rigoroso all'autolimita indicato dal Capo dello Stato nella sua lettera.

PRESIDENTE. Onorevole D'Onofrio, innanzitutto penso che lei abbia ascoltato il passaggio delle comunicazioni da me lette nel quale si faceva cenno alla non ricevibilità di interrogazioni ed interpellanze. Poiché lei ha detto che si riserva di ricorrere a tali strumenti, ribadisco che essi, per prassi costante e consolidata, non sono ammissibili a Camere sciolte. Ho invece annunciato che, tenendo conto del precedente stabilito in modo particolare dopo lo scioglimento delle Camere a conclusione della X legislatura, saranno ricevute, anche se sottoposte ad un filtro di ammissibilità molto rigoroso, le interrogazioni a risposta scritta.

Per quanto riguarda il potere di nomina che l'attuale Governo, dopo lo scioglimento delle Camere, sarà abilitato ad esercitare, nella lettera inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, che è stata resa pubblica, vi è stato uno specifico richiamo a ridurlo all'esercizio degli atti di nomina assolutamente indispensabili. Al di là di ciò anche il Presidente della Camera non è in grado, ovviamente, di darle garanzie, onorevole D'Onofrio. La riserva e la preoccupazione che lei ha manifestato nel suo intervento rimangono agli atti e ritengo che il Governo ne prenderà nota.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 3408.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul provvedimento;

NULLA OSTA

sull'emendamento Calderoli 1.1.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto che l'unico emendamento presentato è riferito all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli e per l'emendamento vedi l'allegato A*).

Passiamo agli interventi sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, chiedo un momento di attenzione...

PRESIDENTE. È difficile ottenerla, onorevole Tassi; comunque lei fa bene a chiederla!

CARLO TASSI. Io mi accontento di poco e di molto nello stesso tempo: mi basta la sua attenzione, Presidente.

L'articolo 1 stabilisce che i centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni. Mi chiedo come qualsiasi centro possa essere dotato di dimensioni adeguate o inadeguate! Si aggiunge che essi devono essere ad avanzata tecnologia: voglio sperare che per legge non si stabilisca che si tratti di retrograda tecnologia! Inoltre, lo stabilimento deve operare secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente. Questa è materia tecnica, che forse non capisco, perché, avendo frequentato solo la scuola dell'obbligo, che a casa mia arrivava fino alla laurea, non ho svolto gli studi adatti! Mi chiedo, signor Presidente, se

sia possibile stabilire per legge la garanzia di sicurezza per il ricevente e non per tutto l'insieme. Fatta salva la parte centrale di cui all'importante emendamento in esame, mi sembra cioè una norma di incomprensibile dizione. Il ministro ha addebitato la responsabilità della «lezione» di questa norma al fatto che è stata fatta dalla Commissione. Non metto in dubbio ciò; conosco troppo bene, dal 1972, il Parlamento per non sapere che possono succedere cose del genere, ma il decreto, a quanto vedo, è ancora firmato Ciampi e Garavaglia e chiunque ne sia stato l'ispiratore la responsabilità è ancora del Presidente-cittadino e del ministro Garavaglia.

Quando mi si dirà come si fa a dotare di adeguate dimensioni anche un centro di trasfusioni...! Non so se si tratti di dimensioni relative alla produzione, in senso di «ottimità» (come si dice oggi utilizzando brutte parole del vocabolario economico) della dimensione produttiva o se si tratti di dimensioni dei locali. Non riesco davvero a capire, ma mi preoccupa soprattutto il fatto che la sicurezza della trasfusione debba interessare esclusivamente il paziente e non tutto il procedimento. È quindi inutile prevedere una norma che ponendo l'attenzione ed il vincolo solo sulla sicurezza del paziente ricevente comporta l'esclusione per gli altri.

Vi è poi, signor Presidente, una questione molto grave, quella relativa al fatto di avere «uno stabilimento». A tale proposito il ministro ha fatto questa mattina una disquisizione su articoli determinativi o indeterminativi chiamati in un modo diverso ma io sono ancora legato alla vecchia grammatica che ci insegnavano alle scuole dell'obbligo (mi riferisco alle scuole dell'obbligo dei miei tempi), quando c'era l'articolo determinativo e quello indeterminativo e non i termini usati dal ministro, come risulterà dallo stenografico. Cosa vuol dire «uno»? Che tanti centri stranieri devono avere un solo stabilimento in Italia o, invece, che ogni centro straniero o nazionale ne può fare uno in Italia? Non si sbaglierebbe, a mio avviso, se si eliminasse l'articolo «uno».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sono così esauriti gli interventi sul-

l'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Invito pertanto il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento in questione.

VASCO GIANNOTTI. *Relatore.* Il Comitato dei nove ha espresso parere favorevole sull'emendamento Calderoli 1.1; si tratta infatti di un emendamento che ha dato luogo in Commissione ad una faticosa discussione al termine della quale si è pervenuti all'attuale formulazione.

PRESIDENTE. Il ministro intende aggiungere qualcosa, anche alla luce dell'intervento dell'onorevole Tassi?

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.* Soprattutto a seguito del suo intervento, riprendo la parola per dire che l'analisi grammaticale, onorevole Tassi, rende scoperta l'incongruenza dell'emendamento sul quale il relatore ha espresso parere favorevole. O si parla di stabilimenti, configurando una sorta di pluralismo, relativamente alla possibilità di lavorare (ed il Governo attraverso i suoi organi controlla la produzione ed il trasferimento per tutti), oppure non vorrei che «lo» o «uno», con la precisazione dell'intero ciclo produttivo, voglia anche dire «un solo», con nome, cognome ed indirizzo...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di prestare attenzione.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Ministro della sanità.* ...fatto che il ministro vorrebbe evitare, stanti le dichiarazioni dell'onorevole Calderoli di questa mattina, il quale ha fatto riferimento ad interessi notevoli. Non vorrei che l'emendamento sia mirato proprio alla salvaguardia di un interesse in quanto si ha l'identificazione di un solo possibile attore in questa materia.

Mi rimetto quindi all'Assemblea avendo però chiarito che l'interpretazione che si può dare usando le diverse dizioni, onorevole Tassi, non comporta necessariamente, nell'uno e nell'altro caso, la pluralità di interventi. Forse sarebbe stato meglio usare il termine «stabilimenti».

Vorrei dire all'onorevole Tassi, affinché anche i colleghi non credano che le norme, ancorché le scrivano i giuristi, non siano necessariamente vagliate anche dal politico che ha l'incarico di fare il ministro, che le dimensioni, le tecnologie, eccetera, sono quelle che di solito sono indicate in decreti che vengono aggiornati e che riguardano le officine farmaceutiche di produzione di specialità medicinali e di emoderivati, che sono appunto assimilati alle specialità farmaceutiche. Non sono quindi parole in libertà, ma termini collegati a requisiti che di solito vengono definiti in regolamenti o in decreti ministeriali (*Commenti del deputato Tassi*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Calderoli 1.1.

Onorevole relatore, dopo gli interventi per dichiarazione di voto vedremo se, su suggerimento del ministro o d'intesa con il presentatore dell'emendamento, si debba considerare apportata una variazione nel testo dell'emendamento stesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fronza Crepaz. Ne ha facoltà.

LUCIA FRONZA CREPAZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi resta che dire che sono d'accordo con la chiarezza della definizione del ministro. La mia dichiarazione di voto è quindi tesa solamente ad annunciare che concordo al riguardo. Se procederemo alla votazione dell'emendamento Calderoli 1.1, esprimerò pertanto voto contrario, perché a mio avviso la formulazione in esso contenuta nasconde davvero qualcosa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sestero Gianotti. Ne ha facoltà.

MARIA GRAZIA SESTERO GIANOTTI. Signor Presidente, dando per scontato (forse così non è) che la preoccupazione di tutti noi è quella di evitare che la presenza di multinazionali soppianti sia la produzione nazionale sia il sistema di raccolta volontaria del sangue (preoccupazione che mi pareva per altro di aver colto anche nelle parole del

ministro), dire che i centri di frazionamento riconosciuti di emoderivati (che possono essere più di uno, molti, forse non solo i due riconosciuti nel precedente decreto) debbano avere sul territorio nazionale non «uno» stabilimento ma «lo» stabilimento di frazionamento, come previsto nell'emendamento Calderoli 1.1, a me pare, contrariamente a quella che ci è parsa la valutazione del ministro sull'emendamento medesimo, che ci tuteli di più rispetto appunto alla preoccupazione di fondo. Dire che l'intero ciclo produttivo e quindi lo stabilimento e non soltanto uno dei tanti possibili debba essere situato nel territorio nazionale mi sembra — ripeto — che offra più garanzie.

Questo è quanto ho capito dal parere, da me condiviso, che ha espresso il collega Giannotti in seno al Comitato dei nove. Io concordo con lui. Mi pare che la sua proposta risponda anche all'esigenza che mi pareva di cogliere. Noi chiediamo che i centri di frazionamento di emoderivati abbiano in Italia non solo uno dei tanti stabilimenti, per rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge, ma «lo» stabilimento. Questi centri dovrebbero essere caratterizzati da una pressoché esclusiva presenza sul territorio nazionale di tutto il procedimento di lavorazione del sangue. Con questa correzione, che rafforza il testo e lo rende migliore di decreti precedenti che avevano preoccupato molti di noi, non siamo contrari al decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conti. Ne ha facoltà.

GIULIO CONTI. Ritengo che le preoccupazioni esplicitate in sede di discussione sulle linee generali questa mattina ed i chiarimenti forniti in Commissione poco fa ed anche ora in aula portino tutti ad essere favorevoli all'emendamento Calderoli 1.1.

L'articolo «lo» ci garantisce di più: l'intero ciclo di frazionamento e di produzione dei plasmaderivati e degli emoderivati deve svolgersi in Italia. Capisco la preoccupazione che era stata sollevata: l'utilizzo dell'articolo «uno» potrebbe permettere all'azienda che produce i plasmaderivati di produrne solo una parte in Italia, importandone la restante

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

parte e sottraendosi dunque al controllo del Ministero della sanità.

Questo mi pare sia il motivo per il quale l'emendamento Calderoli 1.1 dovrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calderoli. Ne ha facoltà.

ROBERTO CALDEROLI. Signor Presidente, desidero soltanto fornire qualche chiarimento in ordine al significato del mio emendamento 1.1, che — vorrei ricordarlo — era stato approvato dalla Commissione all'unanimità. Desidero segnalare questo fatto soprattutto ai rappresentanti della democrazia cristiana: anche loro si erano espressi favorevolmente!

L'esigenza a cui fa fronte l'articolo determinativo «lo», attorno al quale ruota tutta la vicenda, è quella di evitare che qualche azienda possa avere uno stabilimento nel nostro territorio e, al tempo stesso, altri stabilimenti, magari situati all'estero, in grado di produrre i plasmaderivati da mettere in commercio.

Si sono cercate varie soluzioni: si era pensato anche di utilizzare l'articolo «gli», come richiesto dal ministro, ma in tal modo si sarebbe implicitamente previsto l'obbligo per queste aziende di disporre di più di uno stabilimento. Anche questa soluzione pertanto mi sembrerebbe scorretta.

Io auspico dunque che si utilizzi l'articolo «lo», escludendo la soluzione esclusiva e limitante che dipenderebbe dall'uso dell'articolo indeterminativo «uno».

MARIAPIA GARAVAGLIA, Ministro della sanità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Ministro della sanità. Il relatore ed il proponente sanno che mi stava a cuore il principio che l'intero ciclo di produzione si svolgesse in Italia. Il problema era solo quello della pluralità delle presenze; però credo che quest'Assemblea, signor Presidente, sia in grado di fornire

l'interpretazione che il legislatore vuole dare.

Pertanto mi rimetto ad essa perché ciò che è stato detto per spiegare l'emendamento Calderoli 1.1 rappresenti l'interpretazione da fornire, al fine di evitare che le regioni si trovino in gravi difficoltà.

PRESIDENTE. Come lei sa, onorevole ministro, i dibattiti parlamentari ed i relativi resoconti possono assumere il carattere di lavori preparatori. Ci auguriamo che vengano compulsati con attenzione.

VASCO GIANNOTTI, Relatore. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASCO GIANNOTTI, Relatore. Desidero sottolineare che proprio l'accordo sul principio di sicurezza e di pluralità ha portato la Commissione a formulare questo testo. Si è voluto garantire che il controllo avvenga in uno stabilimento nel quale si svolga un ciclo completo di frazionamento e di produzione e, al tempo stesso, che vi sia pluralità di soggetti. Così si avrebbe la garanzia che «lo» stabilimento di una possibile pluralità di soggetti sia comunque dotato dei requisiti previsti dall'articolo, proprio al fine di assicurare quella sicurezza di cui abbiamo parlato.

Può darsi che il testo sia perfettibile; quello che conta — e per tale ragione accolgo anche la sollecitazione del ministro — è che si sia d'accordo sulla formulazione al fine di garantire sicurezza e pluralità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Calderoli 1.1, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale. Vedremo poi come ordinare tutte le votazioni qualificate.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 3550.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso in data odierna il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione:

che all'articolo 1, al comma 1, le parole: «31 dicembre 1994, anche nel caso» siano sostituite dalle seguenti: «31 luglio 1994, nel caso»;

e che siano soppressi il comma 1-bis dell'articolo 1 e il comma 2-ter dell'articolo 2.

Il presidente della Commissione, onorevole Vincenzo Mancini, è pregato di precisare le valutazioni della Commissione lavoro sul parere formulato dalla Commissione bilancio.

VINCENZO MANCINI, *Presidente dell'XI Commissione*. Signor Presidente, la Commissione ha ritenuto all'unanimità di non accedere alle modificazioni proposte dalla Commissione bilancio, tenuto conto che esse non hanno alcuna incidenza sugli oneri, in quanto il decreto è congegnato in maniera tale che il finanziamento viene reperito all'interno del provvedimento stesso, tant'è che nella relazione tecnica che accompagna il testo in esame si precisa che la proroga dei trattamenti straordinari di cassa integrazione non comporta effetti di onerosità aggiuntiva. Difatti l'ampliamento della durata trova adeguata compensazione nella riduzione della durata del trattamento economico di mobilità, a cui sarebbe stato necessario accedere in assenza degli interventi recati dal presente decreto-legge.

L'argomento addotto dalla Commissione lavoro per giustificare il non accoglimento delle proposte modificative avanzate dalla Commissione bilancio è che se il finanziamento (la copertura) fino al mese di luglio viene garantito da questa compensazione interna, lo stesso deve valere per gli oneri da assumere fino al 31 dicembre 1994.

Queste le ragioni per le quali la Commissione non ha ritenuto di accedere al parere della Commissione bilancio e conseguente-

mente di introdurre elementi di modificazione.

A questo argomento di carattere economico-finanziario si aggiunge una valutazione — che è anche mia — di ordine politico, vale a dire che le eventuali modifiche da introdurre al decreto lo farebbero decadere, con grande nocimento per la certezza del diritto per gli operatori economici.

PRESIDENTE. La presidenza auspica vivamente, in linea generale, che si eviti la decadenza ed anche la reiterazione di decreti-legge in questo periodo; e pertanto fa anche affidamento sulla presenza dei colleghi per le votazioni qualificate.

Il Governo intende aggiungere qualche ulteriore considerazione?

LUCIANO AZZOLINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poichè il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 3548.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cellai. Ne ha facoltà.

MARCO CELLAI. Signor Presidente, già il collega Tassi, questa mattina, ha avuto modo di esprimere alcune riserve relativamente alla scelta di ricorrere ad un decreto-legge per un tema come quello al nostro esame, senza rapportarlo ad un'individuazione più generale del fenomeno rappresentato da eventi che, purtroppo, nella realtà italiana paiono succedersi di quando in quando, in particolare in taluni momenti politici.

In questa sede voglio innanzitutto esprimere una valutazione negativa sulla data in cui questo provvedimento è stato adottato: il 20 dicembre, cioè l'ultimo giorno utile per una serie di adempimenti di carattere economico e finanziario per le categorie così drammaticamente colpite dagli attentati di Roma e di Firenze. È stata necessaria, signor Presidente, onorevoli colleghi, la pervicacia, la volontà costante degli interessati nei confronti del Governo; è stato necessario battere i pugni sul tavolo per ottenere qualche risultato. Devo dare atto al sottosegretario Riggio dei suoi ripetuti interventi, in particolare per quanto riguarda la città di Firenze; ma devo altresì ribadire che se non vi fosse stata la costanza delle categorie così duramente colpite, delle città interessate, di taluni parlamentari, tra i quali io stesso, per ottenere un provvedimento finalizzato a consentire che il termine per i pagamenti dovuti slittasse, non si sarebbe giunti nemmeno a questo decreto legge.

Comunque, questo provvedimento ha creato gravi problemi in ordine alle scadenze di novembre, messi in evidenza nelle richieste inoltrate a suo tempo dalle associazioni create all'indomani degli attentati di Roma e Firenze. Inoltre, i termini relativi a periodi già superati nel momento in cui discutiamo (per esempio scadenze comprese nel periodo tra il 1° e il 15 gennaio, mentre stiamo già al 25 gennaio) dimostrano la debolezza, la tardività, la passività con le quali il Governo ha affrontato una questione così delicata.

Queste posizioni intendevo esprimere a nome del Movimento sociale italiano-destra

nazionale e, se mi è concesso, a nome della città di Firenze e di quanti sono stati così drammaticamente colpiti dalla ferocia di quell'attentato. Indipendentemente da queste valutazioni sul comportamento del Governo, comunque, signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole sul provvedimento, per la sua concretezza (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Cellai, le ho dato la parola a titolo di dichiarazione di voto finale, dato che non erano stati presentati emendamenti e che non vi era quindi la possibilità di intervenire in quella sede.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3411.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge.

NULLA OSTA

sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.

CARLO TASSI. Poiché l'onorevole Manfredi, relatore sul precedente disegno di legge, non era presente ...

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, non posso obbligare nessuno a prendere la parola! (*Commenti del deputato Tassi*).

Mi pare di capire che lei vuole rilevare positivamente la presenza del relatore su questo disegno di legge per far risultare l'assenza del relatore sul precedente provvedimento. Mi comunicano, peraltro, che l'onorevole Manfredi ha fatto sapere alla Presidenza di essere ammalato e di non poter quindi essere presente alla seduta odierna. Egli ha quindi giustificato la sua assenza. In ogni caso, vorrei ricordarle che questa mattina l'onorevole Ferrari ha svolto la relazione su quel provvedimento, in luogo dell'onorevole Manfredi.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili l'emendamento Torchio 10.1, recante la soppressione dell'albo dei procuratori legali; l'articolo aggiuntivo Galli 40.01 ed il subemendamento Galli 0.40.01.1 ad esso riferito, recanti norme sul recupero di rifiuti derivanti da determinate attività e sul riciclaggio della plastica per imballaggi; l'articolo aggiuntivo Turci 63.01, in materia di libretti di risparmio, in quanto estranei alle finalità e al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, di cui all'articolo 126-bis del regolamento, come definiti dalla legislazione vigente in materia di procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, con gli allegati A e B, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A*).

Constato l'assenza dell'onorevole Ferri, che aveva chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento medesimo.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Galli 1.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente, trattandosi di una direttiva del Consiglio che è venuta a scadere — ai fini del suo recepimento — il 30 giugno 1993.

Vorrei ricordare che in ordine a tale direttiva l'Italia è stata messa in mora dalla Commissione il 9 agosto 1993. Mi sembra pertanto che l'eliminazione di tale direttiva dall'ambito di applicazione della legge comunitaria comporterebbe un'inadempienza aggravata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Galli 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Galli. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GALLI. Signor Presidente, intervengo per informare il Governo, il quale evidentemente non ne è al corrente, che la direttiva comunitaria in questione è già stata recepita all'interno della legge n. 36 del 1994, che reca disposizioni in materia di risorse idriche.

Mi pare che sia quanto meno inopportuno recepire due volte la stessa direttiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Galli 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Prego gli onorevoli colleghi presenti in aula di partecipare alla votazione, comunque intendano esprimersi.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, con gli allegati A e B.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 con gli allegati C e D nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, con gli allegati C e D.

(È approvato).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Passiamo all'esame dell'articolo 5 con l'allegato E nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, con l'allegato E.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Napoli 6.1 ed invito al ritiro degli emendamenti Matteja 6.3 e 6.2 del Governo, esprimendo altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Napoli 6.1 e concorda con il relatore quanto all'emendamento Matteja 6.3. Ritira infine il suo emendamento 6.2, sottolineando anche la sua rinuncia alla corrispondente parte soppressiva dell'articolo 55 del medesimo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Napoli 6.1, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Onorevole Matteja, intende accedere all'invito al ritiro del suo emendamento 6.3?

BRUNO MATTEJA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Matteja.

Ricordo che il Governo ha ritirato il suo emendamento 6.3.

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prego i colleghi di partecipare al voto, comunque intendano votare!

Passiamo all'esame dell'articolo 8 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, ricordo che l'emendamento Torchio 10.1 è stato dichiarato inammissibile.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, nella Comunità economica europea si configura una sorta di danno nei confronti di cittadini italiani la cui professione sia quella di legale.

In Inghilterra per diventare avvocati (non so come si indichi in quel «dialetto» tale professione) basta la certificazione, da parte di un avvocato iscritto all'ordine, della pratica compiuta per quattro o due anni, a

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

seconda del tipo di sollecitazione che può fare il professionista. Iscritti all'ordine di quel paese, possono trasferire il proprio studio nelle nostre città e, giustamente, esercitare la professione; invece in Italia bisogna seguire una certa procedura, si devono cioè sostenere determinati esami, tra l'altro strutturati in modo tale che ogni anno vengono sollevate proteste pesantissime da diverse regioni italiane.

Presidente, intendo sollecitare il Governo ad adeguare la normativa ed a cercare, nell'applicazione delle norme comunitarie, una sorta di condizione pari alla clausola della nazione preferita, utilizzata normalmente nel diritto internazionale. Non sarebbe male consentire ai cittadini italiani — una nostra proposta di legge al riguardo è giacente da anni — di avere almeno la parità di trattamento con il più favorito degli stranieri, ancorché comunitario; non pretendiamo di essere trattati bene come gli extracomunitari!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ANGELO LAURICELLA, Relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Giordano Angelini 11.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Al Senato mi ero rimesso all'Assemblea; in questa sede concordo con il parere espresso dal relatore sull'emendamento Giordano Angelini 11.1, perché il Ministero dei lavori pubblici ritiene che la sede adeguata per disciplinare la materia, comunque la si voglia regolamentare, sia quella del codice della strada.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. In caso di incertezza sull'esito del voto si procederà alla controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 11.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANGELO LAURICELLA, Relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Turci 12.1 (altrimenti il parere è contrario), esprimo parere favorevole sull'emendamento Turci 12.2 e raccomando l'approvazione dell'emendamento 12.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. Concordo con il parere espresso dal relatore ed accetto l'emendamento 12.3 della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Turci accede all'invito a ritirare il proprio emendamento 12.1?

LANFRANCO TURCI. Presidente, ritiro il mio emendamento 12.1 e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisce il contenuto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turci.
Pongo in votazione l'emendamento Turci 12.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Invito l'onorevole Grassi a ritirare il suo emendamento 13.1, esprimendo altrimenti parere contrario, e raccomando l'approvazione dell'emendamento 13.2 della Commissione, che in sostanza riformula quello precedente.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore ed accetta l'emendamento 13.2 della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Grassi ritira il suo emendamento 13.1?

ENNIO GRASSI. Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, e dell'emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 18.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo a voti.

Pongo in votazione l'emendamento 18.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 25 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Piredda 25.1 e Matteja 25.3, nonché gli emendamenti Matteja 25.4 e Polidoro 25.5.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Piredda 25.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Piredda 25.2.

Quanto agli emendamenti Matteja 25.4 e Polidoro 25.5, essi coincidono con l'emendamento Piredda 25.2, fatta eccezione per la parte conclusiva in cui si fa riferimento alla creazione di un fondo nazionale di garanzia.

Ritengo che il Governo possa assumere l'impegno, in linea con un eventuale ordine del giorno appositamente presentato, a studiare la materia, anche se non ad intraprendere iniziative, data la fase della vita politica italiana in cui ci troviamo.

Il fondo nazionale di garanzia, per altro, oggi come oggi non esiste, sicché gli emendamenti Matteja 25.4 e Polidoro 25.5 risulterebbero, nel loro intero contesto, di impossibile approvazione.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del relatore a ritirare gli identici emendamenti Piredda 25.1 e Matteja 25.3?

MATTEO PIREDDA. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 25.1.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

BRUNO MATTEJA. Signor Presidente, insisto per la votazione del mio emendamento 25.3 in quanto con esso non si va contro le direttive CEE ma si aggiunge soltanto la possibilità che le parti stabiliscano una autonomia contrattuale: il che rappresenta un qualcosa in più.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendo stato accolto l'invito al ritiro, chiedo al relatore di esprimere il parere sull'emendamento Matteja 25.3.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Matteja 25.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Nell'esprimere parere contrario su tale emendamento e riconoscendo che la direttiva non si occupa di questo punto, vorrei segnalare il fatto — a mio avviso determinante — che tale direttiva rinvia, in materia, alla Convenzione di Bruxelles. Quest'ultima consente che gli Stati firmatari stabiliscano limiti di responsabilità più severi di quelli previsti dalla stessa Convenzione, e non già limiti inferiori affidati ad una più o meno libera contrattazione, come l'emendamento in questione implicherebbe. Di riflesso, in seconda battuta, mi pare che l'emendamento Matteja 25.3 comporti una lesione della normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Matteja 25.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Matteja 25.4. Onorevole Matteja, accoglie l'invito al ritiro avanzato dal relatore (analogo invito riguarda l'emendamento Polidoro 25.5), considerata la disponibilità del Governo ad accogliere un apposito ordine del giorno in materia?

BRUNO MATTEJA. Signor Presidente, insisto sulla votazione del mio emendamento

25.4 con il quale si richiede l'istituzione di un fondo nazionale di garanzia: il che rappresenta un qualcosa in più non solo per l'utente.

Ricordo che tale fondo di garanzia esiste ormai in diversi paesi europei (Francia, Olanda, Lussemburgo) e che tutti gli altri si stanno adeguando.

PRESIDENTE. Onorevole Matteja, il ministro ha eccepito che nella nostra legislazione, allo stato, tale fondo non esiste e quindi sarebbe difficile dare esecuzione ad un impegno o ad un obbligo di partecipazione ad un qualcosa che ancora deve essere istituito. In ogni caso, onorevole Matteja, se lei insiste il suo emendamento sarà posto in votazione.

BRUNO MATTEJA. Signor Presidente, stanti le dichiarazioni del ministro, ritiro il mio emendamento 25.4.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Matteja.

Chiedo all'onorevole Polidoro se acceda all'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 25.5.

GIOVANNI POLIDORO. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 25.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Polidoro.

Pongo in votazione l'emendamento Piredda 25.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 28, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Commissione (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 31, introdotto dalla Commissione (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 32, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 31 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 34, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale l'emendamento.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Vincenzo Mancini 34.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vincenzo Mancini 34.1, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 35, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Vincenzo Mancini 35.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli af-*

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

fari regionali. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vincenzo Mancini 35.1, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 36, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 37, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 35 approvato dal Senato (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 38, nel testo della Commissione (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 39, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e del subemendamento ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. La Commissione è favorevole al subemendamento Enrico Testa 0.39.1.1 e all'emendamento Cerutti 39.1; invita i presentatori a ritirare l'emendamento Botta 39.2 (altrimenti il pa-

re è contrario) in quanto la Commissione ha presentato l'emendamento 39.6 di cui raccomanda l'approvazione; è favorevole agli emendamenti Scalia 39.4 e De Benetti 39.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Cerutti 39.1, come modificato dal subemendamento Enrico Testa 0.39.1.1; accetta l'emendamento 39.6 della Commissione e si rimette all'Assemblea sugli emendamenti Scalia 39.4 e De Benetti 39.3. Vorrei rilevare che questi ultimi due emendamenti sono stati presentati nella Commissione speciale per le politiche comunitarie indipendentemente da una proposta legislativa del Governo. Quanto al resto, concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Enrico Testa 0.39.1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cerutti 39.1, nel testo modificato dal subemendamento approvato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 39.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Botta 39.2 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Scalia 39.4, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Benetti 39.3, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Pongo in votazione l'articolo 39, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 40, introdotto dalla Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*)

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita il Governo a ritirare il suo emendamento 40.3 e i presentatori a ritirare gli emendamenti Cerutti 40.1 e Lusetti 40.2; altrimenti, il parere su di essi è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Signor Presidente, vorrei precisare che l'emendamento soppressivo presentato dal Governo si basava unicamente sulla preoccupazione in merito a difficoltà che potessero insorgere nel rapporto tra Camera e Senato ai fini dell'approvazione definitiva del provvedimento. Il Governo accoglie comunque l'invito a ritirare il suo emendamento 40.3 e si associa all'invito del relatore a ritirare gli emendamenti Cerutti 40.1 e Lusetti 40.2; altrimenti, il parere su di essi è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito a ritirare l'emendamento Cerutti 40.1.

GIANCARLO GALLI. Lo manteniamo, signor Presidente, in quanto riteniamo che si tratti di un emendamento importante, e ne raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Cerutti 40.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Lusetti, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 40.2?

RENZO LUSETTI. No, signor Presidente, lo mantengo.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Signor Presidente, modificando il parere precedentemente espresso, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Lusetti 40.2.

PRESIDENTE. Il Governo intende modificare il suo parere?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo conferma il suo parere contrario e intende far rilevare all'Assemblea che l'emendamento Lusetti 40.2 è estraneo alla materia di cui si occupa la legge comunitaria; è estraneo cioè al suo contenuto tipico — secondo le parole usate dall'onorevole Fracanzani quando mise in discussione tale materia nella Commissione speciale per le politiche comunitarie — e direi anche all'obiettivo tipico della stessa. Si tratta di materia evidentemente estranea che riguarda la finanza locale e che solo per ciò non ha riferimento con quello di cui si occupano le direttive in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Lusetti 40.2, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 41 nel testo della Commissione e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A*).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Invito l'onorevole Botta a ritirare il proprio emendamento 41.1, altrimenti, il parere è contrario.

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Constatò l'assenza dell'onorevole Botta. Si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 41.1.

Pongo in votazione l'articolo 41.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 42, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 39 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 43 nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti stessi.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 43.1 della Commissione; esprimo parere favorevole sull'emendamento Torchio 43.2 ed invito i presentatori a ritirare l'emendamento Carli 43.3, altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Accetto l'emendamento 43.1

della Commissione e, quanto al resto, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 43.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Torchio 43.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pratesi. Ne ha facoltà.

FULCO PRATESI. L'emendamento Torchio 43.2 tende ad eliminare la possibilità per le associazioni ed i consorzi che si occupano oggi di agricoltura biologica di intervenire per attività di controllo su di essa. A mio avviso, abolire questa previsione significa eliminare completamente l'attività volontaria, estremamente importante, che le associazioni di agricoltura biologica svolgono in questo campo. Non so bene chi abbia voluto ciò, visto che la Commissione ha accettato l'emendamento. Si tratta, secondo me, di un modo per togliere di mezzo una parte rilevante di quanti si occupano concretamente dell'agricoltura biologica per lasciare ad altri un settore estremamente importante. Chiedo pertanto a tutti i colleghi di votare contro l'emendamento Torchio 43.2 che configura il totale esautoramento della componente volontaria, attiva e propositiva nel campo dell'agricoltura biologica.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALE DIGLIO, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Pratesi, desidero precisare che ci troviamo di fronte ad un emendamento che non intende ledere in alcun modo l'attività dei consorzi di produttori e di operatori nel campo dell'agricoltura biologica, ma che fa salvo un principio a mio avviso opportuno,

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

vale a dire quello che l'attività di controllo sia svolta da un organismo certamente esterno rispetto a coloro che promuovono questo tipo di produzione e di attività.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Torchio 43.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro che l'emendamento Carli 43.3 è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 44, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 41 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 45, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 42 approvato dal Senato, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. La Commissione invita il Governo a ritirare il suo emendamento 45.3; e lo stesso invito rivolge naturalmente all'onorevole Pappalardo, presentatore dell'emendamento 45.4, identico a quello del Governo, e ai presentatori degli emendamenti Armellin 45.1 e 45.2; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Desidero precisare che l'emendamento soppressivo del Governo 45.3

era diretto unicamente allo scopo di tenere in vita senza modificazioni la soluzione, a mio avviso equilibrata, che su questo punto è stata raggiunta dal Senato.

Poiché constatato che vi è una generale volontà di ritiro degli emendamenti che si riferiscono al testo del Senato, sono ben lieto di ritirare anche l'emendamento del Governo soppressivo dell'intero articolo 45. Concordo, per il resto, con il relatore.

PRESIDENTE. Sta bene, signor ministro.

Poiché l'onorevole Pappalardo non è presente, si intende che non insista per la votazione del suo emendamento 45.4.

Onorevole Armellin, lei accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 45.1?

LINO ARMELLIN. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 45.1 ed anche il mio emendamento 45.2. Per quanto riguarda quest'ultimo, con gli altri firmatari ne abbiamo trasfuso il contenuto in un ordine del giorno che abbiamo già presentato e che speriamo venga accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Armellin.

Pongo in votazione l'articolo 45.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 46, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 43 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 47, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 47.1.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

PRESIDENTE. Chiedo al Governo di esprimere il parere sull'emendamento della Commissione.

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Il Governo accetta l'emendamento 47.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 47.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 47, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 48, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 45 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 49, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 46 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 50, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 47 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 51, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 48 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 52, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 49 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 53, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 50 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 54, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 51 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 55, introdotto dalla Commissione *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 56, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 52 approvato dal Senato *(vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 57, nel

testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 53 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 58, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 54 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 59, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 55 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 60, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 56 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 61, nel testo della Commissione, identico a quello dell'articolo 57 approvato dal Senato (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 62, introdotto dalla Commissione, e del complesso degli emendamenti ad essi presentati (*vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al

relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti stessi.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. L'articolo 62 affronta la materia del riciclaggio che, tra l'altro, riveste particolare importanza per il nostro paese. Pertanto ritengo che essa debba essere disciplinata da una legge *ad hoc*. Sono quindi favorevole all'emendamento 62.1 del Governo ed al successivo emendamento 63.1 del Governo, soppressivi degli articoli 62 e 63.

Sugli emendamenti Turci 62.2, 62.3, 62.4, e 62.5 (come pure sull'emendamento Turci 63.2) mi riservo di esprimere il parere ove non siano accolti gli emendamenti interamente soppressivi.

PRESIDENTE. Il Governo?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Nel proporre gli emendamenti soppressivi 62.1 e 63.1 il Governo non intendeva, ovviamente, creare alcun problema nei rapporti con la Comunità europea (e in effetti non ve ne sono).

Il Governo immaginava inizialmente di recepire la direttiva comunitaria sul riciclaggio con atto amministrativo e ciò perché questa materia è stata ampiamente affrontata, in linea con le indicazioni della Comunità economica europea, con atti normativi precedenti.

Quindi gli emendamenti soppressivi 62.1 e 63.1, del Governo dei quali raccomando l'approvazione tendono semplicemente allo scopo, che già ricordavo in precedente occasione, di non gonfiare la legge comunitaria con materie estranee all'esigenza del recepimento delle direttive.

Con questo spirito raccomando l'approvazione degli emendamenti 62.1 e 63.1 del Governo, fermo restando che la materia dovrà costituire oggetto di una legiferazione molto attenta, ormai da parte del prossimo Parlamento.

Mi riservo anch'io di esprimere il parere sui restanti emendamenti agli articoli 62 e 63 ove non siano accolti gli emendamenti interamente soppressivi degli articoli stessi.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 62.1 del Governo, accettato dalla Commissione, interamente soppressivo dell'articolo 62.

(È approvato).

Sono così preclusi i restanti emendamenti Turci 62.2, 62.3, 62.4 e 62.5

Passiamo all'esame dell'articolo 63, introdotto dalla Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Turci 63.01 è stato dichiarato inammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare ed avendo il relatore ed il Governo anticipato i loro pareri sugli emendamenti presentati, passiamo alla votazione dell'emendamento 63.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turci. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TURCI. Gli emendamenti che ho presentato agli articoli 62 e 63 intendevano, da un lato, sottolineare che non si poteva recepire con atto amministrativo una direttiva riguardante anche la materia penale e, dall'altro, ribadire che è matura l'esigenza di un adeguamento della normativa antiriciclaggio.

Abbiamo accolto l'iniziativa del Governo perché a questo punto è inevitabile rimettere l'aggiornamento all'apertura della prossima legislatura.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 63.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Dichiaro così precluso l'emendamento Turci 63.2.

Dopo l'esame degli ordini del giorno comunicherò se riteniamo di poter procedere questa sera alla votazione finale del disegno di legge al nostro esame.

Ascoltiamo tutti i consigli!

Sono stati presentati gli ordini del giorno: Lettieri e Angelo Lauricella n. 9/3411/1, Turci e altri n. 9/3411/2, Servello ed altri n. 9/3411/3, Bruni e Carli n. 9/3411/4, Angelo Lauricella e Ciabbari n. 9/3411/5,

Ennio Grassi e Angelo Lauricella n. 9/3411/6, Armellin ed altri n. 9/3411/7 e Matteja e Piredda n. 9/3411/8 (vedi l'allegato A).

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

LIVIO PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Armellin ed altri n. 9/3411/7, concernente il completamento della cottura del pane parzialmente cotto, mi rimetto all'Assemblea.

Accolgo invece — lo avevo già accennato in precedenza con riguardo all'ordine del giorno Matteja e Piredda n. 9/3411/8 — gli altri ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dei loro ordini del giorno.

ANGELO LAURICELLA. Signor Presidente, non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno Lettieri e Angelo Lauricella n. 9/3411/1.

LANFRANCO TURCI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3411/2.

MARCO CELLAI. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno Servello ed altri n. 9/3411/3.

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3411/4.

ANGELO LAURICELLA. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3411/5.

ENNIO GRASSI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3411/6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Armellin ed altri n. 9/3411/7 per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Matteja e Piredda se insistano per la votazione del loro ordine del giorno n. 9/3411/8, accettato dal Governo.

BRUNO MATTEJA. Non insisto, signor Presidente.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Signor Presidente, a nome del Comitato dei nove, propongo, le seguenti correzioni di forma al testo approvato:

all'articolo 39, comma 3, le parole 1° maggio 1993 sono sostituite dalle seguenti: 1° maggio 1994;

all'articolo 55, comma 1, alla lettera d), le parole da parte del gestore sono sostituite dalle seguenti: e da parte del gestore, ed alla lettera p), le parole del citato Ente sono sostituite dalle seguenti: del citato Ispettorato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa rimanere stabilito che sono apportate al testo del provvedimento le correzioni di forma testé specificate dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, ringrazio voi tutti per la partecipazione. Credo possiamo restare d'intesa di porre in votazione nella seduta di domani sia i disegni di legge di conversione dei decreti-legge che abbiamo esaminato quest'oggi sia il disegno di legge comunitaria (adempimento particolarmente importante).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 26 gennaio 1994, alle 10:

1. — *Votazione finale del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (3408).

— *Relatore: Giannotti.*
(Relazione orale).

2. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 1685. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (*Approvato dal Senato*) (3550).

— *Relatore: Gelpi.*
(Relazione orale).

3. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 1741. — Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovute dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze (*Approvato dal Senato*) (3548).

— *Relatore: Manfredi.*
(Relazione orale).

4. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 1381. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1993 (*Approvato dal Senato*) (3411).

— *Relatore: Angelo Lauricella.*
(Relazione orale).

5. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (*Approvato dal Senato*) (3516).

— *Relatore*: Bertoli.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1684. — Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (*Approvato dal Senato*) (3516).

— *Relatore*: Wilmo Ferrari.

(*Relazione orale*).

7. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 497, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (3452).

— *Relatore*: Frasson.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 (3456).

— *Relatore*: Zampieri.

S. 1699. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (*Approvato dal Senato*) (3521).

— *Relatore*: Enzo Balocchi.

S. 1708. — Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni (*Approvato dal Senato*) (3547).

— *Relatore*: Enzo Balocchi.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 497, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (3452).

— *Relatore*: Delfino.

(*Relazione orale*).

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 (3456).

— *Relatore*: Cerutti.

(*Relazione orale*).

10. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1699. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (*Approvato dal Senato*) (3521).

— *Relatori*: Enzo Balocchi, per la I Commissione; Raffaele Russo, per la IX Commissione.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1708. — Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni (*Approvato dal Senato*) (3547).

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,5.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA
RELAZIONE DELL'ONOREVOLE AN-
GELO LAURICELLA SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 3411.

ANGELO LAURICELLA, *Relatore*. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, con il presen-

te disegno di legge, presentato dal Governo al Senato il 12 luglio 1993 e da quest'ultimo approvato in prima lettura il 25 novembre 1993, si dà attuazione per la terza volta alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge La Pergola), nella parte in cui prevede una legge comunitaria annuale come strumento istituzionalmente preordinato ad assicurare con cadenza periodica l'adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee. Si ricorda che la legge comunitaria per il 1992, presentata dal Governo alle Camere allo scadere della X legislatura, non è stata discussa a causa dello scioglimento anticipato delle Camere; in seguito, non è più stata ripresentata dal Governo.

Il presente disegno di legge prevede l'attuazione di 164 direttive comunitarie, di una decisione e di due articoli di un regolamento; conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, si prevedono tre forme di recepimento: per normazione diretta, in virtù di disposizioni che modificano l'ordinamento interno per adeguarlo a quello comunitario; per delega legislativa; mediante l'autorizzazione al Governo ad operare con lo strumento del regolamento delegificante.

Il titolo I del disegno di legge reca disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari; il titolo II reca, invece, disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa.

Il titolo primo contiene le disposizioni di carattere generale relative all'utilizzazione delle diverse fonti di produzione normativa cui di volta in volta è opportuno fare ricorso per adempiere agli obblighi comunitari (decreto legislativo, regolamento delegificante e altri atti amministrativi).

L'articolo 1 definisce l'oggetto complessivo della delega legislativa, prevedendo altresì la procedura di emanazione dei decreti legislativi. Devono essere attuate con decreto legislativo tutte le direttive contenute nell'allegato A (26 direttive, delle quali soltanto una aggiunta nel corso dell'esame al Senato); a questo allegato il Senato ha aggiunto — come avvenuto anche in occasione della discussione delle due precedenti leggi comunitarie — l'allegato B, nel quale sono

riportate le direttive, i cui decreti legislativi di attuazione dovranno essere previamente subordinati al parere delle Commissioni parlamentari competenti: il Senato ha inserito nell'allegato B 12 direttive.

Come per le precedenti leggi comunitarie, il termine per l'esercizio della delega legislativa è di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Una importante novità è recata dal comma 2, il quale prevede una proroga di sei mesi per la scadenza del termine della delega relativa all'attuazione di direttive — contenute nell'allegato A — modificate da direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di esercizio della delega legislativa. La norma contenuta nel testo del Governo è stata modificata dal Senato, il quale, per evitare l'esercizio di una delega priva di principi e criteri direttivi, ha voluto specificare che l'estensione della delega è valida soltanto qualora non siano introdotte nuove norme di principio.

Il comma 4 riduce, rispetto alle precedenti leggi comunitarie, i termini per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti di attuazione (direttive dell'allegato B): il termine, precedentemente fissato in 60 giorni è ora ridotto a 40.

Il comma 5 reca anch'esso una novità nella struttura delle leggi comunitarie: si consente infatti al Governo di modificare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi già emanati in attuazione di direttive contenute nell'allegato A: tali modifiche devono essere adottate nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge, e con la stessa procedura da essa indicata (adozione concertata tra i ministri competenti; parere delle Commissioni parlamentari, ove richiesto). È evidente che questa norma consentirà al Governo di attuare tempestivamente un congruo numero di direttive comunitarie, che rechino essenzialmente modifiche di carattere tecnico ad altre già attuate.

L'articolo 2 enuncia i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa, innovando alle precedenti leggi comunitarie sui seguenti punti:

— uso più prudente e selettivo delle sanzioni penali, con innalzamento del limite di ammenda da 100 a 200 milioni e più

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

ampia articolazione delle sanzioni da cominare;

— accollo ai privati degli oneri connessi a prestazioni e controlli di uffici pubblici, salvo contrasti con la disciplina comunitaria;

— un'indicazione di carattere tecnico sostanziale circa le modalità di recepimento delle direttive che modificano precedenti direttive già recepite con atti legislativi: al recepimento di queste direttive si provvederà apportando le corrispondenti e opportune modifiche all'atto normativo di attuazione della direttiva modificata, nel pieno rispetto delle prescrizioni delle direttive medesime.

L'articolo 3 modifica l'articolo 4, comma 4, della legge n. 86 del 1989 (legge La Pergola): viene, in sostanza, eliminata l'obbligatorietà del parere parlamentare sugli schemi di regolamento di attuazione delle direttive ricomprese nell'allegato C. Saranno sottoposti a tale parere soltanto gli schemi di regolamento di attuazione delle direttive esplicitamente indicate.

L'articolo 4 autorizza il Governo ad attuare con regolamento le direttive elencate nell'allegato C e le loro eventuali future modificazioni, come previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 86 del 1989. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo allegato (allegato D), nel quale sono indicate le direttive i cui regolamenti di attuazione devono essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda le direttive contenute nell'allegato C, si fa presente che la direttiva del 1991 n. 342 è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del regolamento CEE n. 2726 del 1990 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario; poiché questo regolamento è applicabile dal 1° gennaio 1993, da tale data la direttiva del 1991 n. 342 deve considerarsi abrogata, e non necessita, quindi, di recepimento.

L'articolo 5 prevede, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 86 del 1989, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa (allegato E).

Relativamente alle direttive elencate nell'allegato E, si osserva che due di esse sono già state attuate: la direttiva del 1992 n. 7

(caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali) con il decreto del ministro dei trasporti del 28 settembre 1993, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1993, la direttiva 1992 n. 62 con il decreto del ministro dei trasporti 10 novembre 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1993.

L'articolo 6 conferisce al Governo la delega per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991) e 19 dicembre 1992, n. 489 (recante norme per il completamento dell'attuazione delle direttive «mercato interno»).

Il comma 1 estende anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi sopra menzionate la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame: si consente, cioè, al Governo di modificare, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A delle leggi n. 142 del 1992 e n. 489 del 1992.

Il comma 2 differisce di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria per il 1993 il termine di esercizio della delega conferita dagli articoli 1 e 19 della legge n. 489 del 1992 per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della CEE n. 497 del 1991 e n. 498 del 1991.

Il comma 3 conferisce al Governo la delega per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive EURATOM n. 641 del 1990 e n. 3 del 1992 (protezione dalla radioattività): per quanto riguarda l'esercizio della delega, il provvedimento in esame rimanda agli articoli 1, 2 e 41 della legge comunitaria per il 1991; quest'ultimo articolo rimanda, a sua volta, ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212: di conseguenza, i termini per l'esercizio della delega sono quelli fissati — dal successivo comma 4 — per la legge comunitaria 1991, mentre i principi e criteri direttivi da rispettare saranno — a norma dell'articolo 4 della legge n. 212 del 1990 — quelli «contenuti nelle direttive da attuare». Peraltro, l'estensione dei termini

per l'attuazione della legge comunitaria 1991 ricade anche sulle direttive di cui all'allegato B della legge n. 212 del 1990 (EURATOM n. 836 del 1980, n. 466 del 1984 e n. 467 del 1984), per le quali l'articolo 41 della stessa legge comunitaria prevedeva l'applicazione dei termini generali da essa fissati. Il comma 4 del provvedimento in esame dispone, tuttavia, che la delega relativa all'attuazione di queste ultime tre direttive non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

Il comma 5 proroga i termini — equiparandoli a quelli previsti per il provvedimento in esame — per l'esercizio della delega relativa all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, 44, 45 e 65 della legge comunitaria per il 1991: si tratta, in sostanza, di una disposizione che dovrebbe consentire di completare l'attuazione delle direttive, per il cui recepimento con decreto legislativo la legge comunitaria 1991 aveva fissato un termine di un anno — da tempo scaduto — per l'esercizio della delega. Le direttive alle quali si riferisce il comma in oggetto sono le seguenti: del 1985 n. 536; del 1987 n. 441; del 1989 n. 594; del 1989 n. 595; del 1989 n. 618; del 1989 n. 677; del 1989 n. 678, del 1990 n. 313, del 1990 n. 531 e del 1990 n. 658.

Si fa presente, peraltro, che tra le direttive da attuare con decreto legislativo, la legge comunitaria 1991 contemplava anche quella del 1989 n. 284, quella del 1989 n. 530, quella del 1991 n. 368 e quella del 1991 n. 412. Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione delle prime due direttive sopra menzionate (concernenti il contenuto e l'analisi dei concimi) fu a suo tempo presentato alle Camere, e su di esso espressero parere favorevole condizionato sia la Commissione agricoltura sia la Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei deputati (rispettivamente in data 17 dicembre 1992 e 20 gennaio 1993); tuttavia, il decreto legislativo non è mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Per quanto riguarda, invece, le direttive del 1991 n. 368 (macchine) e del 1991 n. 412 (buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari), con il provvedimento in esame si prevede l'attuazione in via regolamentare (direttiva

del 1991 n. 368, compresa nell'allegato C) e con atto amministrativo (direttiva del 1991 n. 412, compresa nell'allegato E).

Il comma 6 estende da venti a sessanta giorni il termine concesso alle Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive comprese nell'allegato B della legge comunitaria 1991.

I commi 7 e 8 concernono l'attuazione delle direttive relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, di cui all'articolo 43 della legge comunitaria 1991 (del 1989 n. 391; del 1989 n. 654; del 1989 n. 655; del 1989 n. 656; del 1990 n. 269; del 1990 n. 270; del 1990 n. 394 e del 1990 n. 679); in base al combinato disposto di questi due commi vengono confermati i principi e criteri direttivi fissati dalla legge comunitaria 1991; per quanto riguarda l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il termine è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, mentre le Commissioni parlamentari potranno esprimere il loro parere sullo schema di tali decreti entro sessanta giorni dalla data di trasmissione alle Camere. Si fa presente, inoltre, che l'articolo 33 del provvedimento in esame aggiunge la direttiva del 1991 n. 383 (sicurezza dei lavoratori temporanei) a quelle contemplate dall'articolo 43 della legge comunitaria 1991.

L'articolo 7 contiene una delega al Governo per l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni sanzionatorie penali o amministrative per le violazioni di direttive da attuare, ai sensi del provvedimento in esame, in via regolamentare o amministrativa. Questa norma, che non era presente nelle precedenti leggi comunitarie, è giustificata dal fatto che le violazioni in questione rimarrebbero prive di adeguate sanzioni, dal momento che i regolamenti e gli atti amministrativi non possono recare sanzioni penali o amministrative. La delega può anche essere adoperata per assolvere all'obbligo di assicurare effettività alle norme di regolamenti comunitari direttamente applicabili, e quindi per assicurare ai relativi divieti le necessarie sanzioni.

L'articolo 8 prevede la delega per l'emanazione, entro due anni dalla data di entrata

in vigore della legge, di testi unici delle disposizioni adottate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1; i testi unici, oltre ad assolvere alla funzione codificatrice, potranno anche disporre la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, secondo le indicazioni generali della legge 23 agosto 1988, n. 400. La *ratio* di questa norma è da rintracciare nell'esigenza di ricondurre ad unità e di coordinare la gran quantità di disposizioni, sia nazionali sia comunitarie, che disciplinano una stessa materia.

Il titolo secondo, ripartito in otto capi, detta disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa sulle seguenti materie: libertà di circolazione (capo I); assicurazioni (capo II); protezione dei consumatori (capo III); sanità (capo IV); lavoro (capo V); ambiente ed agricoltura (capo VI); produzione industriale (capo VII) e relazioni con la Comunità (capo VIII). Senza soffermarsi sul dettaglio dei singoli articoli — per i quali si rimanda alla relazione di accompagnamento del disegno di legge — ci si limita, di seguito, ad alcune osservazioni concernenti modalità particolari di recepimento.

L'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per l'emanazione del decreto legislativo nella direttiva del 1992 n. 51, concernente il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. La direttiva si occupa dei titoli per i quali è richiesta una formazione che comprende un campo residuale rispetto alla direttiva del 1989 n. 48, recepita con decreto legislativo n. 115 del 1992, concernente professioni per l'accesso alle quali è prevista una formazione di livello universitario o superiore di almeno tre anni.

L'articolo 10 prevede l'equiparazione dei cittadini degli altri Stati della Comunità ai cittadini italiani per quanto riguarda la loro iscrizione negli albi dei procuratori e degli avvocati, nonché ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato.

L'articolo 11 introdotto dal Senato, modifica talune norme italiane relative ai limiti di velocità e di guida, al fine di eliminare discriminazioni nei confronti dei titolari di patente di guida italiana.

L'articolo 12 fissa i principi e criteri dire-

lativi cui deve essere informato il decreto legislativo di attuazione della direttiva del 1992 n. 50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; i criteri evidenziano, in particolare l'esigenza:

a) di fornire una esatta definizione degli appalti di servizi, anche ai fini di una loro distinzione rispetto a quelli di lavori e forniture;

b) di individuare i soggetti chiamati al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva;

c) di determinare le modalità di calcolo degli importi stimati dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;

d) di precisare natura e funzione dei «concorsi di progettazione» di cui all'articolo 1, lettera g) della direttiva, indicando i casi in cui è possibile fare ricorso ad essi; di escludere, in ossequio alla trasparenza dell'azione amministrativa, che al vincitore del concorso stesso possano essere affidati i relativi lavori o servizi;

e) di assicurare che i partecipanti alle procedure di appalto dei servizi o ai concorsi di progettazione non vengano discriminati in relazione alla loro soggettività giuridica; la disposizione è intesa, in particolare, a consentire la partecipazione alle procedure in questione anche di soggetti che, in base a disposizioni di diritto interno, non potrebbero concorrere: tale esigenza innovativa consegue, in particolare, a quelle disposizioni della direttiva (articolo 13, paragrafo 4; articolo 26, paragrafo 3) che escludono che l'ammissione ai concorsi o alle gare possa essere limitata per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o giuridiche;

f) di stabilire i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, prevedendo la possibilità di introdurre nell'ordinamento anche appositi elenchi ufficiali di prestatori;

g) di estendere la disciplina dei ricorsi giurisdizionali proponibili, in relazione agli appalti di lavori e di forniture, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge comunitaria per il 1991, anche nel settore degli appalti di servizi.

L'articolo 13 determina i principi per l'at-

tuazione della direttiva del 1992 n. 100 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

L'articolo 14 elimina dall'ordinamento italiano disposizioni che comportano un regime di preferenza dei prodotti nazionali per quanto riguarda i loro sbocchi commerciali in pubbliche forniture e che, compartimentando il mercato, si risolvono in violazioni dell'articolo 30 del Trattato, già registrate dalla Corte di giustizia con le sentenze 20 marzo 1990 (C. 21/88) e 16 maggio 1991 (C. 263/85). Nella stessa logica viene modificata una disposizione di contabilità di Stato che favorisce in termini procedurali (esonero dal parere del Consiglio di Stato) le forniture militari attinte al mercato nazionale.

L'articolo 15 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva del 1992 n. 101, relativa alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale delle società per azioni.

L'articolo 16, introdotto dal Senato, liberalizza i voli intracomunitari, consentendo agli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunità europea senza scalo intermedio di atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio.

L'articolo 17, anch'esso introdotto dal Senato, dispone l'abrogazione di norme in materia di rilascio di licenze aeronautiche comunitarie.

Gli articoli 18 e 19 dettano, rispettivamente, i principi per l'attuazione della direttiva del 1992 n. 96 (assicurazione sulla vita) e della direttiva del 1992 n. 49 (assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). I criteri di delega prevedono obblighi a carico delle imprese assicuratrici allo scopo di permettere un adeguato controllo da parte dell'ISVAP; disciplinano il diritto del contraente di recedere dal contratto in caso di cessione del portafoglio; prevedono talune facoltà per le imprese assicuratrici in diverse ipotesi di gestione; regolano, infine, taluni poteri dell'ISVAP di esigere informazioni dalle imprese assicuratrici sulle condizioni di polizza.

L'articolo 20 detta disposizioni in attuazione della direttiva del 1991 n. 371, che consente alle imprese di assicurazione aventi sede sociale in Svizzera di esercitare l'assicurazione contro i danni in regime di stabilimento, aprendo agenzie e succursali negli Stati della Comunità una volta che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione dalla competente autorità nazionale.

L'articolo 21 detta i criteri di delega per l'attuazione della direttiva del 1991 n. 674, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione: i criteri direttivi riprendono dalle precedenti leggi di delega l'enunciato fondamentale per cui il complesso informativo dei documenti che costituiscono il bilancio e lo integrano devono fornire un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso informazioni complete ed analitiche.

L'articolo 22, introdotto dal Senato, sostituisce il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, per consentire l'iscrizione nell'albo dei mediatori dei cittadini di Stati membri della Comunità europea che provino di avere svolto per quattro anni l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.

L'articolo 23 mira a sanare una procedura di infrazione avviata dalla Commissione delle Comunità europee. Essa riguarda le disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 126 (norme per l'informazione del consumatore), che investono il settore dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti, soggetto ai principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalle direttive comunitarie.

L'articolo 24, in attuazione della direttiva del 1992 n. 41, vieta l'immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, e detta disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti da fumo. Si fa presente, a questo proposito, che la direttiva in oggetto è stata già parzialmente attuata dal decreto del Ministero delle finanze 20 luglio 1993: tale decreto disciplina l'etichettatura dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dai tabacchi per uso orale.

L'articolo 25 detta criteri di delega per

l'attuazione della direttiva del 1990 n. 314, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso». In particolare, i criteri di delega prevedono che siano fatte salve le disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio CCV, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970). Alla stessa legge n. 1084 del 1977 si fa rinvio per quanto attiene al risarcimento dei danni, diversi dal danno alle persone, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni. È, infine, previsto l'obbligo per l'organizzazione di stipulare un contratto di assicurazione a favore del consumatore per i danni suddetti.

L'articolo 26 detta i principi per l'attuazione della direttiva del 1992 n. 73, che estende ai medicinali omeopatici alcune norme, già previste per i farmaci, relative alla semplificazione della procedura per la registrazione.

L'articolo 27 fissa i criteri direttivi per il recepimento della direttiva del 1992 n. 109 relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. La direttiva mira a combattere il fenomeno dell'impiego di sostanze, il cui commercio è di per sé legittimo, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti, in conformità della Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 19 dicembre 1988, ai negoziati della quale ha partecipato anche la Comunità europea.

L'articolo 28 autorizza il ministro della sanità a modificare con proprio decreto, in attuazione di direttive comunitarie, l'allegato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, recante norme sull'uso di sostanze e preparati pericolosi: ciò significa consentire l'attuazione con atto amministrativo di direttive recanti modifiche di ordine tecnico.

L'articolo 29 detta criteri di delega per l'attuazione delle direttive del 1992 n. 65, del 1992 n. 74 e del 1992 n. 118, in materia di sanità pubblica e di prodotti fitosanitari.

L'articolo 30 fissa i criteri di delega per l'attuazione delle direttive del 1992 n. 116 e

del 1992 n. 120 in materia di commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale.

L'articolo 31 reca i criteri per l'attuazione della direttiva del 1992 n. 102 in materia di identificazione e registrazioni degli animali.

L'articolo 32 fissa i criteri di delega per l'attuazione della direttiva del 1991 n. 414 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

L'articolo 33 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione della direttiva del 1993 n. 5 in materia di prodotti alimentari.

Gli articoli 34 e 35 riguardano le direttive sulla sicurezza e salute dei lavoratori che il Consiglio delle Comunità europee ha già adottato successivamente all'entrata in vigore della legge comunitaria 1991, o che adotterà entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva del 1989 n. 391.

Il comma 1 dell'art. 35 delega il Governo ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle suddette direttive, ad eccezione delle direttive del 1992 n. 57 e del 1992 n. 58 (comprese negli allegati A e B del provvedimento in esame), con le stesse modalità e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge comunitaria 1991; il comma 2 fissa, però, il termine per l'esercizio della delega in due anni — e non uno, come previsto in linea generale dall'articolo 1 — dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il comma 3, inoltre, aggiungendo la direttiva del 1991 n. 383 (sicurezza dei lavoratori temporanei) a quelle contemplate dall'articolo 43 della legge comunitaria 1991, sottopone anche questa direttiva alla relativa disciplina: ne consegue che il termine di esercizio della delega per l'emanazione del decreto di attuazione è di sei mesi (vedi quanto osservato a proposito dell'articolo 6, comma 7) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Tuttavia, la direttiva del 1991 n. 383 è compresa nell'allegato A al disegno di legge in esame: di conseguenza, anche per essa dovrebbe valere il termine generale di un anno previsto dall'articolo 1, comma 1.

Si fa presente che le direttive del 1992 n. 85, del 1992 n. 91 e del 1992 n. 104, per

l'attuazione delle quali con decreto legislativo il Governo è delegato a provvedere ai sensi del presente articolo, non sono elencate nell'allegato A del provvedimento in esame.

Si osserva, inoltre, che per le direttive del 1992 n. 57 e del 1992 n. 58 non sono fissati criteri speciali di delega: per esse, infatti, non valgono, come già visto, i criteri fissati dalla legge comunitaria per il 1991, ma il presente disegno di legge non provvede a fissarne di nuovi.

L'articolo 36 disciplina l'impiego del benzene e dei suoi omologhi nelle attività lavorative, disponendo che con decreto del Ministero della sanità, di concerto con i ministri del lavoro e dell'industria, siano stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i relativi divieti e limitazioni.

Gli articoli 37, 38, 39 e 40 dettano i criteri di delega per l'attuazione di direttive in materia di tutela delle acque e di smaltimento e gestione dei rifiuti.

Con l'articolo 41 in pratica si autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni che definisca criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del 1985 n. 337: il disegno di legge di attuazione di tale direttiva, già approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Commissione ambiente della Camera.

Con l'articolo 42 si dispone altresì l'attuazione della direttiva del 1987 n. 217 (inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto), in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

Con l'articolo 43 il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza Stato-regioni, le norme per dare attuazione agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092 del 1991, concernente la produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

L'articolo 44 detta i criteri di delega per l'attuazione della direttiva del 1992 n. 59, relativa alla sicurezza generale dei prodotti industriali.

L'articolo 45 modifica l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, già sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legi-

slativo 27 gennaio 1992, n. 109: quest'ultima norma ha introdotto la prescrizione che il pane parzialmente cotto, surgelato, debba essere destinato al solo consumatore finale, precludendo così agli operatori intermedi la facoltà di aprire le confezioni di pane precotto surgelato al fine di ultimare la cottura prima della vendita o somministrazione al consumatore finale. Tale prescrizione è stata contestata dalla Commissione CEE, la quale ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per violazione dell'articolo 30 del Trattato di Roma, nonché dell'articolo 1 della direttiva del 1966 n. 683 sull'utilizzo dei prodotti; al fine di evitare una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, il disegno di legge in esame propone la modifica delle norme vigenti.

L'articolo 46 abroga il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, il quale dispone che la commercializzazione del sale è effettuata dall'Azienda tabacchi italiani mediante costituzione di apposita società per azioni.

L'articolo 47 detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva del 1992 n. 46, relativa alla commercializzazione di prodotti a base di latte. Si fa presente che, per il recepimento di questa direttiva, il disegno di legge in esame fa ricorso sia al regolamento sia all'atto amministrativo: infatti la direttiva è compresa nell'allegato C e nell'allegato E. Nel complesso risulta che la direttiva dovrà essere attuata in via regolamentare, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 1, per i quali si dispone l'attuazione in via amministrativa; l'articolo 44 (introdotto dal Senato) fissa criteri per l'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 1.

L'articolo 48 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministero dell'industria deve individuare, con proprio decreto, lo schema del cartello degli ingredienti, da esporre bene in vista, relativo ai prodotti della pasticceria, della gelateria e della gastronomia.

L'articolo 49 modifica l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, riguardante i materiali e gli oggetti

destinati al consumatore finale: conformemente alle direttive del 1990 n. 128 e del 1992 n. 15, riguardanti, rispettivamente, le materie plastiche e le pellicole di cellulosa, tali sostanze sono esonerate dall'obbligo di essere accompagnate, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. Il legislatore comunitario ha inteso esonerare dal predetto obbligo i materiali e gli oggetti che, per loro natura, sono manifestamente destinati a venire a contatto con gli alimenti. Si osserva, peraltro, che la direttiva del 1992 n. 15 non è ancora stata recepita nell'ordinamento italiano.

L'articolo 50 prevede l'abrogazione di norme che proibiscono l'uso dei solventi metanolo e propanolo, in contrasto con quanto disposto dalla direttiva del 1992 n. 115, concernente i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari, la quale consente, entro determinati limiti, l'uso di tali sostanze. Abrogando una disposizione legislativa, la norma in oggetto consente di dare attuazione alla direttiva in via amministrativa (infatti, essa è compresa nell'allegato E al disegno di legge in esame).

L'articolo 51 autorizza il Governo ad emanare, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

L'articolo 52 modifica l'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, che prevede, tra l'altro, la necessità di autorizzazione all'esportazione per gli idrocarburi estratti dal sottofondo marino nazionale: tale disposizione ostacola la libera circolazione del mercato unico, e si è quindi reso necessario specificare che l'autorizzazione rimane in vigore soltanto per l'esportazione in paesi extracomunitari.

L'articolo 53 modifica gli articoli 53 e 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 febbraio 1992, con la quale si contesta all'Italia di essere venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 30 del Tratta-

to, avendo consentito il rilascio di licenze obbligatorie quando un brevetto per invenzione industriale o per nuova varietà vegetale non viene attuato sotto forma di produzione nel territorio nazionale, e quando il brevetto viene attuato sotto forma di importazioni da altri Stati membri.

L'articolo 54 fissa i criteri per l'attuazione della direttiva del 1992 n. 44, relativa alla fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione. Si può far presente, a questo riguardo, che la direttiva del 1990 n. 388, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, non è ancora stata attuata: infatti, il Governo non ha esercitato in tempo utile la delega che era stata appositamente autorizzata dalla legge comunitaria 1991 (articolo 72); tuttavia, è attualmente all'esame, in sede legislativa, della Commissione trasporti della Camera il disegno di legge di attuazione della citata direttiva.

L'articolo 55 dà attuazione con delega alla direttiva del 1990 n. 388 in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione.

L'articolo 56 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano individuate, con decreto del ministro dell'industria, le direttive e le disposizioni vincolanti per gli enti italiani responsabili di una grande rete di gas naturale ad alta pressione (individuati nell'allegato alla direttiva del 1991 n. 296), necessarie per garantire gli obblighi di informazione nei confronti della Comunità e delle autorità nazionali, nonché gli obblighi di negoziazione previsti dalla direttiva stessa.

L'articolo 57 sopprime, in esecuzione della decisione del 1991 n. 523 della Commissione delle Comunità europee, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole delle sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole.

L'articolo 58 detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva del 1993 n. 15, relativa all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

L'articolo 59 istituisce presso il dipartimento per le politiche comunitarie un comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

L'articolo 60 concerne le maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio, da versare alla CEE per mancato utilizzo: infatti, l'impiego delle somme trasferite dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dei beneficiari operanti in Italia potrebbe determinare perdite di cambio in caso di restituzione in ECU di quota parte delle somme ricevute.

L'articolo 61 modifica il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per consentire alle regioni e province autonome di svolgere attività promozionali relative alle materie di loro competenza nei rapporti con gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunità europea.

Chiedo, in conclusione, che l'Assemblea si pronunci favorevolmente sul disegno di legge in esame.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DELL'ONOREVOLE FRANCESCO SERVELLO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3411.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a prescindere da considerazioni di carattere politico, che vorrebbero che un disegno di legge, quale quello oggi in discussione, venisse sottoposto all'esame di un Parlamento pienamente legittimato e non di un fantasma di fine legislatura, osservo che il Parlamento italiano anche quest'anno torna a celebrare il «rito» dell'esame delle leggi comunitarie in condizioni di affannosa urgenza.

Con il pretesto, peraltro fondato, che l'Italia è in forte ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie, il Governo impone al Parlamento un compito meramente protocollare che non va al di là di una semplice presa d'atto del lavoro compiuto dalle amministrazioni interessate. E la colpa di questo ritardo è da attribuirsi principalmente al Governo il quale, contravvenendo al termine del 1° marzo indicato dalla legge del 9 marzo 1989, n. 86, ha trasmesso al Parlamento il provvedimento in questione solo il 12 luglio scorso ed ora, naturalmente, invoca un'ap-

provazione «lampo» per evitare che l'Italia sprofondi ad uno degli ultimi posti tra i paesi che hanno dato attuazione utile alle direttive comunitarie.

Oggi il Parlamento italiano deve scontare soprattutto la mancata approvazione della legge comunitaria 1992, circostanza cui si imputa la responsabilità del ritardo accumulato dall'Italia rispetto agli altri paesi europei. Ma cosa ha fatto nel frattempo il Governo? Esso ha atteso il trascorrere di un anno, e, con un ritardo di cinque mesi, ha presentato un disegno di legge che, come un colpo di bacchetta magica, dovrebbe riportare il paese in posizione di parità nel recepimento delle direttive CEE.

Il sistema di recepimento introdotto dalla legge La Pergola nacque per porre riparo ad una situazione di emergenza e, come tale, avrebbe dovuto costituire uno strumento a carattere eccezionale o, comunque, da adottare per un limitato numero di direttive. Oggi, esso è diventato il mezzo per recepire 150 e più direttive comunitarie. Anche ammesso che i principi ed i criteri di delega introdotti nel disegno di legge siano sufficienti per limitare il potere dell'esecutivo, è indubbio che lo strumento della legge comunitaria, esteso ad un tale numero di direttive, sia una palese violazione dei fondamentali principi democratici.

Il Governo, tra l'altro, aveva a disposizione uno strumento semplice per recuperare il tempo perduto e non l'ha adoperato: quello di limitare le deleghe legislative al massimo grado e di ricorrere, come prevede la legge «madre», alla normazione diretta. Che senso ha, infatti, accordare altri 12 o 18 mesi alle amministrazioni competenti per far uscire i relativi decreti legislativi? Forse queste amministrazioni non hanno avuto a disposizione almeno tutto il 1993 per «gingillarsi» con la predisposizione delle normative in questione? Non sono dunque d'accordo con il Governo quando afferma (vedi resoconto sommario del 25 novembre 1993 della relazione presentata al Senato dal senatore Garretti) che va giudicata illusoria, stanti le caratteristiche dell'ordinamento costituzionale italiano, la possibilità di un adattamento automatico alle innovazioni recate dalle direttive comunitarie, senza ricorso ad

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

una produzione normativa di recepimento: la numerosità delle direttive che — in base al disegno di legge — saranno attuate in via regolamentare o amministrativa dimostra chiaramente l'inesistenza dell'ostacolo postulato dal Governo.

Ma il Governo è colpevole anche di un'altra grave inadempienza: quella che deriva dall'inosservanza di quanto prescritto al comma 3 dell'articolo 2 della legge La Pergola. Infatti, nella relazione introduttiva del disegno di legge, il Governo doveva dare conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee «per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana». Ciò avrebbe consentito un quadro di scadenza da cui partire per promuovere un'utile ed augurabilmente efficace sollecitazione — adoperando gli strumenti dell'indirizzo e del controllo parlamentare — nei confronti del Governo, ossia una sua messa in mora.

Anche qui la normazione diretta avrebbe consentito di dare esecuzione alle numerose sentenze di condanna della Corte di giustizia europea per violazioni degli obblighi comunitari ovvero di porre mano alle modifiche necessarie dei provvedimenti o dei progetti di provvedimenti rispetto ai quali sono state avviate nei confronti dell'Italia procedure pre-contenziose.

Nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Commissione speciale per le politiche comunitarie, il ministro Paladin sembrava accogliere questi rilievi. Ma di questa presa d'atto — nel testo sottoposto oggi all'esame del Parlamento — non vedo traccia. Ed io mi chiedo, dal momento che il Governo ha ritenuto opportuno che la delega del Parlamento venisse estesa fino ad un massimo di 18 mesi nell'ipotesi in cui nuove direttive comunitarie modificchino quelle per le quali si conferisce delega al Governo, perché non sia stata proposta analoga misura per le sentenze della Corte di giustizia della CEE, sentenze che, com'è noto, costituiscono, esse pure, fonti di diritto.

E rispetto a questo specifico punto vorrei

aprire un'utile parentesi. Si tratta, infatti di consentire alla Commissione speciale per le politiche comunitarie di adempiere, con l'incisività che merita, alle funzioni ad essa spettanti in base alla legge ed al regolamento della Camera. La Commissione speciale nulla sa dell'apertura del pre-contenzioso CEE se non dai giornali, il che è assurdo ed assolutamente improduttivo ai fini di quell'attività di controllo e di indirizzo che deve svolgere anche e soprattutto nei confronti delle singole amministrazioni dello Stato interessate.

Che si debba fare qualcosa per migliorare una situazione che ci vede da sempre troppo penalizzati rispetto ai nostri *partners* europei lo testimoniano i dati: al 23 novembre 1993 l'Italia risultava inadempiente nella trasposizione di 43 direttive non ancora oggetto di procedura d'infrazione e di ben 71 direttive per le quali invece è stata avviata procedura d'infrazione. Se si lavorasse bene nella fase del pre-contenzioso, come fanno tutti gli altri paesi, sono sicuro che molte questioni sarebbero risolte prima di giungere alla Corte di giustizia di Lussemburgo: e in questa fase la commissione speciale potrebbe adoperarsi molto per sollecitare e «stanare» l'amministrazione che fosse troppo superficiale o troppo pigra.

Occorre, dunque, seguire con maggiore organicità ed energia il controllo sull'applicazione del diritto comunitario. A questo fine va incentivata al massimo una collaborazione strutturata tra il Parlamento europeo ed i parlamenti nazionali. Per esempio, è noto che, in occasione dell'esame del rapporto annuale della commissione esecutiva sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, il Parlamento europeo — e per esso la commissione giuridica — invita i parlamentari nazionali a pronunciarsi ed a trasmettere osservazioni sui ritardi nella trasposizione del diritto comunitario o sulle difficoltà incontrate nella sua applicazione.

Vi è poi un secondo rapporto, curato sempre dalla commissione esecutiva, che assicura una valutazione periodica dello stato di realizzazione del programma del 1992 dedicato al mercato interno. Questi rapporti hanno sia l'obiettivo di rispondere alle esigenze di informazione degli operatori eco-

nomici e dei cittadini in generale, sia di permettere di individuare le carenze di trasposizione nei diversi settori della legislazione e, in questo modo, sensibilizzare i diversi livelli politici. Ecco, viene da chiedersi che cosa ha fatto il nostro Parlamento, la commissione speciale per collaborare con la commissione giuridica del Parlamento europeo nell'opera di messa a punto dei problemi di attuazione in Italia delle normative comunitarie. La trasparenza della legislazione comunitaria, d'altra parte, potrà essere reale e completa solo nel momento in cui il pubblico sarà informato in modo tale da poter seguire la sua evoluzione nella realtà quotidiana. Gli Stati membri devono assicurare l'informazione dei consumatori e delle imprese in modo da facilitare gli adattamenti necessari ai cambiamenti del quadro economico e politico, di informarli sui loro diritti e sulle nuove discipline in vigore. Sono, infatti, le autorità nazionali ad avere una conoscenza completa delle diverse realtà: ma le nostre autorità si preoccupano di farlo?

A livello di governo non si direbbe proprio.

Il dipartimento per le politiche comunitarie, che pure sarebbe l'organo più vocato per adempiere a tale funzione, resta una sorta di «oggetto misterioso» e continua ad essere affetto da una crisi d'identità.

Nato come organismo di impulso e di coordinamento delle varie amministrazioni statali per la predisposizione delle norme di recepimento del diritto comunitario si è visto via via mutilare di strutture importanti all'insegna di quella esasperazione alla semplificazione burocratica, impersonata dal ministro Costa, che ha sfiorato la superficialità, se non la follia: così è stato per l'accorpamento del dipartimento in quello per gli affari regionali. Né il dipartimento per le politiche comunitarie può contare molto nella fase della preparazione delle normative comunitarie, che invece è affidata al monopolio del Ministero degli affari esteri.

Ma la logica imporrebbe che chi sovrintende alla stesura delle norme di recepimento sia quanto meno informato passo passo dei negoziati e dell'attività di preparazione normativa che si svolgono a Bruxelles. Ma

a Bruxelles, nella sede della rappresentanza permanente, sapete quanti funzionari del dipartimento lavorano? Uno soltanto!

Ecco, allora, che lo stesso dipartimento, invece di fornire ai cittadini e alle imprese gli strumenti per renderli edotti sulle trasformazioni reali e potenziali recate dalle regole comunitarie, s'inventa un nuovo lavoro, come si evince dall'articolo 55 della legge comunitaria in esame: quello di dedicarsi alla «formazione» comunitaria di personale pubblico e privato attraverso la creazione di un apposito comitato. Cioè si mette a fare scuola; e si finanzia in un modo assolutamente illegittimo, poiché prevede che il principio della unicità del bilancio statale sia violato nell'occasione. E siccome ha fiutato che per questa attività «didattica» potrà godere di contributi, anche comunitari, ecco che ha aperto le sue porte alle organizzazioni sindacali che, quando si tratta di «mungere» contributi, non sono seconde a nessuno.

Un'ultima ma non meno importante considerazione.

Nella predisposizione del disegno di legge il Governo ha operato una distinzione tra le varie direttive, a seconda che dovessero essere attuate mediante decreto o regolamento autorizzato, con o senza il parere delle commissioni parlamentari competenti. Nella relazione che accompagna il disegno di legge non v'è alcuna indicazione in merito ai criteri cui il Governo si è ispirato per operare una simile ripartizione. Quanto sia importante la conoscenza di questi appare evidente agli occhi di tutti, giacché da essi dipende un effettivo potere di intervento da parte del Parlamento e attraverso questo dei cittadini interessati. Mi auguro che il Governo voglia dunque integrare la relazione, per soddisfare queste elementari esigenze normative.

Riguardo al merito di questa legge comunitaria vi sono alcune disposizioni che o non convincono ovvero suscitano una netta critica.

Alla prima categoria appartengono il comma 5 dell'articolo 1, che prevede il termine di due anni per l'emanazione di decreti legislativi «integrativi e correttivi» di quelli delegati con la presente «comunitaria»: che

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1994

senso ha questa norma? Forse il Governo non è sicuro della bontà dei testi in preparazione e mette, per così dire, le mani avanti per ricorrere ad ulteriori rattoppi?

Sono invece contrario alla disposizione prevista alla lettera *f*) dell'articolo 2, laddove si addossano ai soggetti interessati gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici: se si tratta di prestazioni di pubblica utilità sembra normale che esse ricadano in tutto e per tutto nella competenza degli uffici pubblici e che non siano pagate dai privati.

Un buffo gioco «a rimpiattino» va poi denunciato in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento, così come presentato dal Governo. Si tratta di consentire «elegantemente» la soppressione dell'intervento consultivo parlamentare sugli schemi dei regolamenti autorizzati dall'articolo 4, comma 4, della legge La Pergola, ma il Senato non ha fortunatamente «abbozzato» ed ha confermato, con un emendamento, l'utilità dell'allegato D. Non convincente appare, invece, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 7: vi è il rischio di provocare un doppio regime di sanzioni, il primo in vigore nei quattro mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria, ed il secondo nell'intervallo che va da quest'ultimo termine ai due anni previsti dal comma 1 stesso.

Aggiungerei, quindi, i rilievi sulla comunitaria 1993 già sottoposti all'attenzione del dipartimento delle politiche comunitarie da parte della Federazione italiana delle associazioni di imprese di viaggi e turismo. Certamente quanto sancito all'articolo 25 della legge comunitaria, in materia di viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso», pur rappresentando un indubbio vantaggio per i consumatori in quanto li garantisce contro l'eventualità di un inadempimento degli impegni contrattuali da parte delle imprese turistiche, nella sostanza, scoraggia il settore turistico, il quale, al contrario, potrebbe

essere rilanciato offrendo alle parti in causa (consumatori ed imprese) la facoltà di derogare a detta disciplina, riservando comunque ai consumatori il diritto a fruire di un giusto ed equo indennizzo.

Ulteriori perplessità si rinvengono poi in riferimento all'articolo 51 in tema di fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione. Infatti, la direttiva n. 44 del 1992 reca all'articolo 10 la fissazione dei principi tariffari e di calcolo dei costi, che costituiscono verosimilmente il «nocciolo» della direttiva stessa e che, come tali, avrebbero dovuto fungere da riferimento obbligato per il legislatore nazionale. Ma nei centri di delega non si fa alcun cenno — il che è strano — a tali principi, con il risultato che vi è il rischio che il relativo decreto delegato prescindano da essi.

In conclusione, vi sarebbero sufficienti motivi, onorevoli colleghi, per dichiarare il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale al provvedimento in esame.

Peraltro, una forza come il Movimento sociale italiano-destra nazionale non può essere insensibile alla vocazione europeistica del nostro paese e soprattutto all'esigenza che l'Italia riacquisti il prestigio che le è dovuto agli occhi dei suoi *partners* comunitari e quindi è solo per un principio di responsabilità e per rendere un servizio alla patria e per senso del dovere che in questa occasione ci asterremo su questo provvedimento.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 22,35.